

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE
E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in



IL MINORE NELLE SEPARAZIONI CONFLITTUALI:
CRITICITÀ E PROTEZIONE DEL RAPPORTO CON IL PADRE

Relatore: Prof. MADDALENA CINQUE

Laureanda: CECILIA IOBSTRAIBIZER
matricola N. 1192436

A.A. 2021/2022

INDICE

- 7 Introduzione

- 9 Le dinamiche nella separazione e nel divorzio
 - 11 Separazione e divorzio: normativa
 - 13 Bigenitorialità: in cosa consiste e le difficoltà applicative
 - 16 L'affidamento condiviso
 - 20 Il diritto alla bigenitorialità durante la pandemia da Covid-19

- 25 Il ruolo dei genitori
 - 27 Le teorie dell'attaccamento madre-figlio:
l'attaccamento non è solo materno
 - 30 Il cambiamento del ruolo del padre
 - 33 L'importanza del rapporto padre-figlio
 - 35 Il concetto di alienazione parentale

- 43 Pratiche operative
 - 45 Affidamento etero-familiare e ai Servizi sociali: aspetti giuridici
 - 46 La coordinazione genitoriale
 - 49 La mediazione familiare
 - 52 I Gruppi di parola
 - 54 Il gruppo dei padri separati: un caso studio del Servizio mediazione familiare e spazio neutro di Padova

- 59 Conclusioni

- 61 Bibliografia

*A mio padre,
che ha scelto di imparare a conoscermi*

INTRODUZIONE

La separazione è un momento di rottura di un progetto condiviso. Una situazione dolorosa in cui a risentirne sono i figli, coinvolti nei conflitti tra gli adulti preoccupati a prevalere gli uni sugli altri trascurando l'unico vero compito che ancora li lega, essere genitori.

Il lavoro di ricerca indaga le dinamiche delle separazioni conflittuali concentrando l'interesse sul minore e sulla sua relazione con la figura paterna.

La volontà di trattare questa tematica nasce dall'organizzazione di un gruppo per padri separati a cui ho preso parte durante il secondo modulo di tirocinio presso il Servizio di mediazione familiare e spazio neutro.

Se il gruppo è la ragione manifesta che ha orientato la mia attenzione verso l'argomento, l'esperienza personale è quella latente, che di certo, ha un ruolo fondamentale.

In qualità di figlia di genitori separati, la mia attenzione è rivolta alla tutela del figlio e al suo diritto di crescere con entrambi i genitori attraverso l'istituto dell'affidamento condiviso tutelato dalla l. 54/2006 e del suo impatto in sede di separazione, soffermandomi sulle conseguenze della pandemia da Covid-19, sul diritto alla bi-genitorialità, sulle limitazioni degli spostamenti e sui provvedimenti presi dai tribunali di alcune Regioni d'Italia.

Malgrado l'affidamento condiviso sia l'orientamento più frequente del giudice, è la casa materna la dimora preferita, spesso per un retaggio culturale del passato che ripropone il ruolo della donna/madre per la cura e la crescita della prole e dell'uomo/padre per il sostentamento. Consuetudini che hanno prodotto una radicale differenziazione dei compiti nell'ambito familiare (e nella società-mancanza di pari opportunità), anche se oggi, figure di "nuovi padri" disposte a occuparsi dei propri figli nonostante l'assenza di modelli di riferimento, sono sempre più diffuse e inspiegabilmente poco considerate proprio per l'inadeguatezza dell'immaginario femminile.

La seconda parte della ricerca illustra gli effetti della presenza paterna per una sana crescita dei figli e le criticità per la sua mancanza, ponendo particolare attenzione all'alienazione parentale, un fenomeno altamente dibattuto nella giurisprudenza a causa dei numerosi malintesi legati alla definizione di "sindrome" e per l'assenza di fondamenti teorici ed empirici non sempre capaci di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle richieste della bi-genitorialità.

L'ultima sezione della mia ricerca analizza alcuni interventi realizzati non solo

dal tribunale ma anche da altri soggetti preposti quali il coordinatore genitoriale e il mediatore familiare. A sostegno della loro importanza extra-giudiziaria, descrivo l'esperienza del gruppo per padri separati in cui illustro le vicende di due papà volontariamente iscritti al progetto, sviluppato presso il Servizio di mediazione familiare e spazio neutro.

I capitoli della tesi sono introdotti da un quadro e da una successiva epigrafe connesse al tema trattato; la pratica artistica è un'attività collettiva che con pochi segni cattura le emozioni, indirizza, eleva e forma il pensiero, smuove gli stati d'animo. Un dipinto, una scultura, un'architettura non sono opere a sé stanti da contemplare ma rappresentazioni vive, un veicolo di emozioni che inducono a identificarci nei luoghi e nelle dinamiche rappresentate.

L'arte è una forma di comunicazione completa molto efficace seppure ancora poco impiegata nella nostra professione come ad esempio nei Gruppi di parola trattati nel terzo capitolo: la rappresentazione figurativa aiuta i bambini a esternare le proprie emozioni, a descrivere il malessere e la tristezza insegnando a sfogare la rabbia e le paure che altrimenti potrebbero rimanere patologicamente implose.

I.

LE DINAMICHE NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO



E. Munch, *Separazione*, 1896

È sempre chi ama di più a essere tiranneggiato e, quel che è peggio, prima o poi abbandonato.

HONORÉ DE BALZAC, *Alla casa del gatto che gioca a palla*, 1829

1.1 Separazione e divorzio: normativa

La legge sul divorzio n. 898/1970 e la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 danno inizio, in Italia, a una nuova fase storica caratterizzata da grandi cambiamenti culturali ed evoluzioni dell'ordinamento giuridico.

Paola De Nicola fornisce una digressione approfondita sulle numerose sfide e cambiamenti che le famiglie italiane affrontano a partire dagli anni '70. Durante questo periodo, molte certezze religiose, economiche, socio culturali e legislative, cominciano a mostrare i primi segni di fragilità.

Da un punto di vista economico, la famiglia cessa di essere considerata un'unità chiusa produttiva poiché sposta verso l'esterno le fonti di guadagno; inoltre, l'emancipazione femminile e il superamento dello stato di subordinazione alla figura dell'uomo, restituiscono consapevolezza del diritto di sciogliere il legame di coppia.

A livello culturale invece, l'enfasi sull'amore romantico e sul sentimento come fondamento del matrimonio, giustificano la fine di una relazione quando l'amore viene meno. Se nel matrimonio o nella relazione di coppia non permangono fonti di benessere e di gratificazione è possibile scioglierli a causa dell'importanza che sempre più assumono i valori legati all'autorealizzazione e alla soddisfazione personale (De Nicola 2017).

Il clima di cambiamenti trova il suo punto centrale nella legge 898/1970, *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*; legge che contribuisce a rendere sempre più evidente il processo di secolarizzazione che ha coinvolto l'Italia tra il 1965 e il 1974 insieme alla protesta studentesca, al dissenso diffuso nei confronti dell'autorità ecclesiastica e alle rivendicazioni dei lavoratori (Versace 2020).

Di Rosa nel *Commentario del Codice Civile* (Di Rosa 2013), offre un'ampia panoramica sul tema; evidenzia infatti, come fino al 1970 il corpo legislativo prevedesse l'indissolubilità del matrimonio e come poi, attraverso l'introduzione della legge sul divorzio, garantisca la tutela della libertà e dei diritti degli individui, in quanto l'unione coniugale deve «essere volontaria»: l'inscindibilità del matrimonio non può essere prescritta tramite una legge.

La separazione personale è garantita dall'art. 150 del codice civile:

1. è ammessa la separazione personale dei coniugi;
2. la separazione può essere giudiziale o consensuale;
3. il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

L'istituto della separazione, modificato a seguito della l.151/1975, pone l'attenzione sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sostituendo la colpa, come unica causa di separazione, con l'intollerabilità della convivenza o il grave pregiudizio per i figli. In questo modo si è conformato ai principi costituzionali rilevati agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione¹, riguardanti rispettivamente i diritti inviolabili dell'uomo, il principio di uguaglianza di fronte alla legge e i diritti della famiglia.

L'art.150 rappresenta una frattura rispetto alla concezione dell'istituto del matrimonio antecedente il 1970, liberando la famiglia dai vincoli del passato, divenendo una sfera privata degli individui.

Oggi, la famiglia è uno spazio intimo condiviso da pochi, in cui le modalità di relazione non sono determinate dalle aspettative del mondo esterno, ma da quelle di reciprocità tra i membri che la compongono. Nel passato, il tempo degli uomini era dedicato al lavoro e quello delle donne alla cura familiare e le relazioni erano consuetudini scontate. Nel presente è richiesto più tempo per le relazioni di coppia e con i figli, in caso contrario, il rischio è di non soddisfare le reciproche aspettative e di incrinare gli equilibri costruiti lentamente.

L'articolo della normativa affida all'autonoma scelta di entrambi i coniugi il porre fine al rapporto divenuto insostenibile, considerando l'unità familiare un accordo consensuale tra coniugi. Tutto ciò modifica la concezione "di sacralità" che ha caratterizzato l'istituto del matrimonio nel passato.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 elimina il concetto di separazione come sanzione, introducendo il concetto di rimedio a una situazione di intollerabilità della convivenza o di pregiudizio all'educazione della prole.

La separazione si configura come una situazione temporanea, durante la quale il vincolo matrimoniale è allentato, ma non ancora sciolto e per questo può essere intesa un'alternativa al divorzio o una fase transitoria.

Il comma 3 dell'art. 150 del codice civile attribuisce ad ambedue i coniugi il diritto di chiedere la separazione indipendentemente dai motivi che la causano e

¹ Art.2 Cost: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Art.3 Cost: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Art.29 Cost: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

anche se l'acquisizione dello status di coniuge separato è subordinato all'intervento del giudice, ha comunque solo un valore dichiarativo.

I «fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole» sono elementi cardini dell'art. 151 del codice civile:

1. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
2. Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

In dottrina, si specifica che per parlare di intollerabilità della prosecuzione della convivenza deve sussistere la mancanza di comunione di vita materiale e spirituale intese come fondamenta del matrimonio. Una tensione continua, una conflittualità insanabile o il deteriorarsi dei sentimenti di affetto e solidarietà, possono rendere intollerabile la convivenza e quindi giustificare la separazione. Inoltre, anche se il rapporto tra i coniugi non si manifestasse come intollerabile, le latenti tensioni possono essere pregiudizievoli all'educazione dei figli incidendo sulla loro serenità e sul loro equilibrio, legittimando la cessazione della convivenza come unica e inevitabile soluzione (Di Rosa 2013).

1.2 Bi-genitorialità: in cosa consiste e le difficoltà applicative

Prima del 1942 si parlava di potestà genitoriale riferendosi alla situazione di assoggettamento dei figli al padre in quanto oggetti di tutela piuttosto che soggetti di diritto.

I figli sono incapaci di agire e spettava al padre la rappresentanza dei loro interessi (Di Rosa 2013).

L'entrata in vigore del codice civile nel 1942, segna il declino della potestà genitoriale e l'avanzamento di una nuova sensibilità proiettata verso la tutela del minore come persona.

In particolare l'art. 315, riscritto a seguito dell'emanazione della l. 219/2013², sancisce l'uguaglianza dello "stato giuridico" dei figli e l'unicità dello stato di figlio seguendo il principio di uguaglianza in un'ottica di giustizia sociale.

La suddetta legge sostituisce tutti i riferimenti ai figli legittimi o naturali con la parola «figli» in virtù del principio di uguaglianza; inoltre, contribuisce alla modi-

² L. 219/2013: Il Parlamento ha approvato la legge 10 dicembre 2012, n. 219, che elimina dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli. In particolare, la legge: riforma la materia della filiazione naturale e del relativo riconoscimento, applicando il principio "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico"; delega il Governo a intervenire sulle disposizioni vigenti per eliminare ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi; ridefinisce le competenze di tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli; detta disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento.

fica della struttura del codice civile: il Titolo IX del libro I non è più intitolato *Della potestà dei genitori*, bensì *Potestà dei genitori e diritti e doveri del figlio*. In questo modo si riconosce maggiore centralità al ruolo del minore e alla responsabilità dei genitori nel tutelarlo.

Riguardo quest'ultima modifica, il d. lgs. 154/2013, attraverso l'art. 39, riforma l'art. 316 del c.c., correggendo il termine potestà e trasformandolo in "responsabilità genitoriale", esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In Italia con la l. 151/1975, riforma del diritto di famiglia, la potestà genitoriale sostituisce la precedente patria potestà, parificando diritti e doveri della madre verso i figli, a quelli del padre.

L'art. 315 bis c.c. esprime in concreto:

1. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
3. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

I primi tre commi fanno riferimento ai diritti di cui godono i figli. Il diritto di essere mantenuto da entrambi i genitori, i quali sono tenuti a provvedervi «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo» (art. 316 bis c.c.).

Il diritto di crescere in famiglia e di mantenere i rapporti con i suoi membri. Questo comma riguarda i casi di separazione o divorzio e il ricorso all'adozione, all'affidamento o allontanamento come *estrema ratio*.

Infine il diritto all'ascolto, che si configura come lo strumento attraverso cui attuare il superiore interesse del minore, abbandona il principio di incapacità legato al raggiungimento della maggiore età, basandosi sulla capacità di discernimento che varia da bambino a bambino.

Nel 1989, l'Assemblea delle Nazioni Unite adotta la Convenzione sui Diritti del Fanciullo a New York con la quale viene riconosciuto il minore come soggetto titolare di diritti. Inoltre, si sottolinea il diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione di fronte alle questioni che lo riguardano oltre al riconoscimento del suo "superiore interesse". Diritti ribaditi anche dall'art. 1 secondo comma, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, con la quale si evidenzia l'importanza per i minori di «essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi all'autorità giudiziaria» (Cogliati 2021).

Bisogna aspettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea emanata a Nizza nel 2000, per giungere al compimento del percorso di tutela dei diritti del fanciullo. Questo documento riprende diversi punti già citati nella Convenzione di New York, tra i quali la tutela del diritto di espressione, il riconoscimento dell'in-

teresse superiore del bambino e salvaguardato il diritto di intrattenere relazioni con entrambi i genitori (Cogliati 2021).

Nel contesto della separazione il codice civile all'art. 337 ter sancisce i provvedimenti che riguardano i figli:

1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a uno dei genitori: affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Attraverso la l. 54/2006 sono modificati i contenuti dell'ex art. 155 c.c.³.

In questo articolo, già a partire dal primo comma, è sottolineato il diritto del minore a mantenere il rapporto con entrambi i genitori e l'importanza dell'apporto educativo di entrambi a difesa del suo interesse e della sua integrità.

Al secondo comma si individua, come soluzione più idonea, l'affidamento condiviso come forma di tutela dei diritti enunciati al primo comma. La responsabilità genitoriale si esplica tramite l'importanza che assume la funzione educativa e la cura da parte di entrambi i genitori, i quali devono poter incontrare il figlio in maniera regolare e per periodi rilevanti, garantendo un disegno educativo unitario. In ogni caso, il bambino avrà una casa di residenza in cui dimorerà abitualmente, solitamente la casa familiare, pur non essendo l'elemento principale tramite cui individuare il genitore affidatario.

³ Ora art 337 ter c.c.: aggiunto dall'art. 55 del d. lgs. 28/12/2013 n. 154, il quale riporta, con modificazioni, il contenuto della versione previgente dell'art. 155 c.c.

A differenza del passato, le dinamiche conflittuali tra i coniugi non costituiscono un ostacolo alla scelta dell'affidamento condiviso e neanche la lontananza di uno dei due genitori. In entrambi i casi, è necessario attivare interventi che permettano di superare le difficoltà e generare un programma appropriato di frequentazione col figlio.

Influisce invece la volontà del minore, che come spiegato nell'art. 156 sexies c.c., in merito alle questioni in cui vengono coinvolti i suoi interessi, può essere ascoltato dal giudice dopo aver compiuto i dodici anni o anche prima se capace di discernimento.

Il terzo comma fa riferimento all'uguaglianza dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Si parla di esercizio congiunto solo per le decisioni di maggior interesse per i figli quali l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza.

Nel caso in cui i genitori non siano in grado di trovare un accordo sull'indirizzo educativo da seguire, il giudice deve intervenire (Di Rosa 2013).

La CEDU⁴ (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) considera di massima rilevanza per l'interesse del minore garantire un sistema relazionale e una continuità affettiva. Importanza collegata alla bigenitorialità e all'affidamento condiviso nei casi di separazione e divorzio, mettendo in evidenza che la fine della coppia non deve mai comportare l'interruzione dell'impegno genitoriale.

Essendo il minore un soggetto in evoluzione, ogni decisione presa in ambito familiare deve tenere conto della sua prospettiva di crescita e tutelare il bisogno di rapporti significativi con entrambi i genitori evitando di comprometterne la stabilità e lo sviluppo psico-fisico (Cogliati 2021).

1.3 L'affidamento condiviso

Il principio di bigenitorialità è introdotto formalmente dalla legge 54/2006, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, con la quale si equiparano i ruoli dei genitori.

Espressione del diritto alla bigenitorialità è l'affidamento condiviso che sostituisce la forma di affidamento congiunto un tempo applicato in alternativa all'affidamento esclusivo.

L'intento principale dell'affidamento condiviso è favorire la cooperazione dei genitori, ormai ex partner, nell'accudire i figli focalizzando la loro azione verso un'unica linea educativa. Dopo la separazione si smette di essere una coppia ma non di essere genitori, in nome della centralità del minore e del suo "interesse superiore".

⁴ CEDU: Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è stata firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa ed è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa sono parte della convenzione. La CEDU ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vigila sull'esecuzione delle sentenze. Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all'UE di accedere alla CEDU.

A conferma di ciò interviene il d. lgs. n. 154 del 2013 che sposta l'interesse del legislatore dai genitori ai figli, togliendo ai primi il potere sui secondi e trasformando la potestà genitoriale in responsabilità genitoriale. Alla base di questa tipologia di affidamento vi è «l'assunzione della responsabilità educativa da parte di entrambi i genitori» (Castellani 2016).

«La separazione di per sé comporta una frattura, un trauma per i figli quasi sempre improvviso e poco risolvibile», in questo passo Francini spiega come la separazione rappresenti un rischio per il bambino, ma non per forza un danno se i genitori sono capaci di rispettare le reciproche funzioni in un contesto di responsabilità (Francini 2014).

Emery paragona la separazione al lutto irrisolto della coppia che può generare emozioni di rabbia e paura. In particolare, la rabbia non solo logora le vite dei genitori, ma minaccia anche il benessere emotivo dei propri figli; per iniziare una valida cooperazione è necessario che gli ex partner riconoscano le emozioni e gli istinti negativi sottesi alla rabbia e alla collera.

I genitori devono trovare un principio di relazione che permetta loro di collaborare attraverso il rispetto, la comprensione e l'elaborazione di rinnovati sentimenti atti a definire nuovi confini per rendere più chiara l'infelice situazione agli occhi dei figli (Emery 2008).

Le modalità di affidamento condiviso sono due: l'affidamento a residenza alternata in cui i figli vivono per periodi alternati in entrambe le case familiari; l'affidamento a residenza privilegiata che prevede una casa prevalente in cui il minore risiede abitualmente. In quest'ultima tipologia il genitore "collocatario" è spesso la madre e l'altro genitore rischia di ricoprire una posizione marginale nelle dinamiche educative e relazionali con il figlio (Castellani 2016).

L'affidamento condiviso è comunque una sfida per i genitori in quanto essi oscillano tra una vita frenetica in presenza dei bambini, e la solitudine quando i figli sono con l'altro genitore. Per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità, i genitori devono essere in grado di cooperare e di realizzare una nuova consuetudine (routine), dando al figlio rassicurazioni, regole precise e sicurezza riguardo ai sentimenti nei suoi confronti. In questo modo i genitori sono in grado di mettere da parte le differenze lasciando al centro i propri figli, l'unica cosa che realmente ancora li lega (Emery 2008).

La legge 54/2006 a livello legislativo rappresenta una svolta concettuale molto importante non sempre confermata a livello applicativo. Marino Maglietta, fondatore dell'associazione Crescere Insieme, commentando la suddetta legge denuncia l'operato di molti tribunali, accusandoli di rifarsi alla giurisprudenza precedente e definendo questa azione come un "tradimento"; la legge è stata emanata per porre fine alle liti economiche e alle incongrue spartizioni del tempo da passare coi figli. I tribunali invece, continuano a diffondere sempre più sentenze in cui i padri si riducono a essere presenti solo nei fine settimana alternati e le madri rimangono le figure collocatarie principali.

Un punto critico nell'applicazione dell'affidamento condiviso è la presenza di conflittualità a seguito della separazione. Il conflitto è definito «una contraddizione, un'opposizione o una lotta di principi, proposizioni o atteggiamenti», irrisolvibile

quando ciascuna parte rimane fissa sul proprio punto di vista e non riesce a mettersi in discussione cercando di capire le motivazioni dell'altra parte, restando quindi bloccata nel «vincolo autoriflessivo».

Con la separazione viene meno il triangolo creatosi tra madre, padre e bambino, la diade principale, formata dal padre e dalla madre, si rompe e il figlio può sentirsi nella posizione di dover decidere da che parte stare, entrando in un vero e proprio «conflitto di lealtà». Inoltre, quando i conflitti sono accesi e persistenti, i figli si sentono in dovere di risolvere la situazione facendo da mediatori o attivando comportamenti patologici per attirare l'attenzione dei genitori direzionandoli verso un'unica preoccupazione (Francini 2014).

Il problema della conflittualità tra i genitori separati o in via di separazione è non essere in grado di cooperare per creare un progetto educativo coerente e comune, evitando ulteriore confusione ai propri figli. I quali sono fragili in queste situazioni poiché oltre a vivere il trauma di una famiglia che si divide, devono adeguarsi a due forme educative differenti. Inoltre, la conflittualità tra gli adulti mina il diritto dei figli ad avere accesso a una relazione paritaria con entrambi i genitori, perché spesso le coppie in conflitto sono talmente focalizzate sulla propria rabbia e sul «voler farla pagare» all'ex compagno/a, da non riconoscere i bisogni reali dei figli, spesso strumentalizzati incautamente (Castellani 2016).

La conflittualità può causare l'affidamento esclusivo solo se uno dei genitori manifesta comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli.

Malgrado l'affidamento condiviso sia apparentemente la soluzione che più tutela le necessità e gli interessi dei figli, nel corso degli anni si sono succedute argomentazioni contrarie.

Kruk in *Arguments Against a Presumption of Shared Physical Custody in Family Law*, raccoglie i differenti punti di vista di alcuni studiosi di seguito riportate.

Goldstein, Freud e Solnit, ritengono che l'affidamento condiviso generi un meccanismo «yo-yo», facendo riferimento al passaggio del minore da una casa all'altra e al senso di confusione che genera l'entrare in contatto con due diversi modi di vivere e differenti sistemi di valori. Inoltre, ritengono che l'affidamento condiviso causi problemi al bambino nella separazione prolungata dalla madre, la prima figura di attaccamento, con conseguenti rischi di insicurezze.

Lamb e Kelly confutano queste argomentazioni sostenendo che il bambino è in grado di formare un attaccamento forte a entrambi i genitori e di mantenerlo anche a fronte dei cambiamenti, evitando i tipici sintomi tra cui: la tendenza a incolparsi per i litigi degli adulti e il loro divorzio, una regressione nel comportamento o nello sviluppo, la paura di essere mandato via o sostituito e provare nostalgia per il genitore assente.

Stack sostiene che l'affidamento condiviso permetta al bambino di sperimentare diverse relazioni grazie al contatto con i vari membri della famiglia, ma anche con i nuovi compagni dei propri genitori, maturando una maggiore preparazione per quando si interfacerà con le varietà di persone che la società propone.

Una seconda argomentazione contro l'affidamento condiviso si rivolge all'incremento di situazioni conflittuali verificabili tra i due mondi ostili che devono cooperare per il bene dei figli.

In uno studio sulla separazione legata alla violenza, Johnston, Roseby e Kuehne evidenziano come il conflitto o la violenza diminuiscano quando i genitori non temono di perdere l'affidamento dei figli e quanto l'affidamento esclusivo sia solo causa di risultati negativi.

Recenti ricerche attuate da Nielsen e Warshak dimostrano poi che i benefici dell'affidamento condiviso esistono indipendentemente dalla conflittualità tra i genitori, a meno che questa non diventi un rischio fisico o di negligenza sul bambino (Kruk 2018).

Uno studio riguardante le differenze di genere in relazione alla co-genitorialità illustra quanto gli stati d'animo dei singoli partner abbiano un forte impatto sulla capacità di cooperare dei genitori. Si è notato infatti, come sia fortemente influenzabile il processo di co-genitorialità dall'attribuzione della colpa, dalla bassa percezione di rimorso o dalla difficoltà di perdonare. I risultati di questo studio mostrano quanto incidano le caratteristiche della fine di una relazione sulla capacità della coppia di interagire civilmente per garantire ai figli una co-genitorialità sana. Spesso, gli ex partner, attribuiscono la causa della separazione all'altro ma il perdono e il rimorso per una mancata buona co-genitorialità sono sentimenti più diffusi tra le donne. Gli uomini tendono a giustificare il fallimento della relazione ricorrendo a problemi esterni alla coppia generando un bisogno minore di far chiarezza che inevitabilmente mina la relazione di co-genitorialità (Bonach *et al.* 2005).

Attualmente, a partire dalla prima udienza di separazione il giudice considera l'affidamento condiviso un'opzione prioritaria, ma può disporre l'affidamento dei figli a un solo genitore «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore» (art. 155 bis c.c.). Il decreto legislativo n. 154/2013 introduce una nuova formulazione dell'art. 337 quater c.c., che sostituisce l'art. 155 bis c.c. e che permette al giudice di disporre l'affidamento dei figli a un solo genitore «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore» (art. 337 quater c.c.).

Quando sussistono le condizioni appena citate entrambi i genitori possono richiedere l'affidamento esclusivo. Nel caso in cui la richiesta sia fondata, il genitore a cui vengono affidati i figli in via esclusiva ha diritto all'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Invece, le decisioni di maggior interesse per i figli sono prese da entrambi i genitori, salvo che non sia stabilito diversamente dal giudice⁵.

Il criterio adottato dal giudice riguardo al tipo di affidamento fa riferimento all'esclusivo interesse superiore del minore che, con la legge 19 maggio 1975, n. 151⁶,

⁵ Il cd. affidamento super esclusivo: si tratta di una forma di affidamento applicata in via residuale dai giudici nei giudizi di separazione personale dei coniugi con figli minori quando vi sono serie probabilità di arrecare al minore un grave pregiudizio mediante l'affidamento condiviso o l'affidamento esclusivo. Nel caso dell'affidamento super esclusivo il genitore affidatario assume di propria iniziativa le decisioni di maggior importanza per la prole. Non ha dunque l'obbligo di coinvolgere il genitore non affidatario e si occupa delle spese ordinarie e straordinarie. Il genitore che non sostiene tali spese direttamente ha l'obbligo di rimborsare la metà al genitore che le ha sostenute salvo diverso preventivo accordo.

⁶ L.151/1975: "La riforma del diritto di famiglia", consiste in una revisione della disciplina codicistica tendente all'adeguamento ai principi costituzionali di eguaglianza tra coniugi e di ampia tutela della filiazione naturale. Essa ha investito l'intero campo del diritto di famiglia. Dall'atto di matrimonio, alle cause della sua invalidità, ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, alla loro separazione, dalla potestà dei genitori alle successioni. Le innovazioni più importanti riguardano: la tutela della libertà matrimoniale, occorre che

diventa il criterio guida nella libera discrezionalità della scrupolosa valutazione del giudice. Malgrado ciò, negli anni seguenti la riforma, la tendenza dei giudici è di affidare i figli alle madri in maniera quasi automatica, seguendo le consuetudini passate secondo cui la figura materna è la più idonea per la corretta crescita del figlio.

Una preferenza prevalentemente materna, genera un frequente rifiuto del figlio verso l'altro genitore e una sorta di cieca dipendenza verso quello affidatario. La grande novità della legge 54/2006 è l'obbligo per i genitori di partecipare congiuntamente alle scelte riguardanti i figli, cessando di essere una coppia ma non smettendo il ruolo di genitori sulla gestione del tempo e delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione dei figli. Perseguono un comune progetto educativo per evitare ulteriori disorientamenti che andrebbero ad aggravare il trauma della separazione.

Con l'affidamento condiviso ciascun genitore contribuisce alle spese del figlio in maniera proporzionata al proprio reddito, l'affidamento condiviso non comporta un automatico dover contribuire paritariamente alle esigenze dei figli minori. Il giudice valuta i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le esigenze dei figli, il tenore di vita tenuto prima della separazione, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici assunti. Sulla base di questi parametri si concretizza l'obbligo di mantenimento (Passanante 2006).

Il principio di bigenitorialità ribadito nella legge 54/2006 e nell'art. 155 c.c. e seguenti, tutela i figli anche durante una separazione conflittuale in cui i coniugi talmente presi e focalizzati sul conflitto, perdono di vista le loro esigenze, ancora più sensibili per la criticità della situazione. Il conflitto è dannoso per la coppia che investe energie e denaro in battaglie legali e soprattutto per i figli che vedono i loro due punti di riferimento allontanarsi e contrapporsi aumentando il disagio, il dolore e la confusione del momento. Proprio per questo le coppie incapaci di risolvere il conflitto autonomamente sono indirizzate verso la mediazione familiare: un percorso extragiudiziale che conduce a rinnovati sentieri per affrontare il conflitto, per comunicare e dialogare, stimolare le capacità dei genitori a riorganizzare la propria vita e quella dei figli (Bandini *et al.* 2008).

1.4 Il diritto alla bigenitorialità durante la pandemia da Covid-19

Malgrado la l. 54/2006 stabilisca il diritto dei figli alla bigenitorialità, non specifica la condivisione fisica e il tempo che spettano a ciascun genitore. Il compito è in capo al giudice che suddivide il tempo del figlio tra i genitori; spesso però l'affidamento condiviso non rispetta una suddivisione equa e paritaria prevedendo

il consenso sia prestato consapevolmente da entrambi i coniugi; l'instaurazione di un rapporto paritario tra coniugi nella direzione della famiglia, sia in relazione ai rapporti personali, che patrimoniali e con i figli; l'introduzione del regime di comunione legale dei beni; il riconoscimento dei figli adulterini, uguali diritti e doveri per i figli legittimi e naturali; il diritto del minore di vivere nella propria famiglia, o comunque in una famiglia nella quale poter sviluppare, nel modo migliore, la propria personalità; l'ammissibilità di una illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale; il miglioramento della posizione successoria del coniuge e dei figli naturali; la previsione dell'intervento del giudice in alcuni casi di contrasto tra coniugi nella direzione della vita familiare.

un collocamento prevalente presso la dimora della madre, alla quale si assegna la casa coniugale. I dati ISTAT del 2016 riportano che il 69% delle madri con almeno un figlio minorenni rimangono nella casa familiare (ISTAT 2016).

Attualmente l'Italia, come d'altronde il resto del mondo, si trova ad affrontare una pandemia globale senza precedenti che causa numerose problematiche anche nell'ambito dell'affidamento condiviso.

In uno studio eseguito, si è indagato come le famiglie con affidamento condiviso si siano organizzate e come il lockdown abbia influenzato la conduzione (routine) familiare.

Gli autori hanno preso in esame un campione di 12 famiglie del Piemonte con figli tra i 10 e i 16 anni e con un affidamento condiviso pari al 30-70% fino al 50%. In alcuni casi gli accordi tra gli ex coniugi sono cambiati e le madri hanno dovuto dedicare maggior tempo alla cura dei figli e della casa. I padri non sono risultati assenti ma meno presenti a causa del lavoro, non potendolo svolgere da remoto, o per evitare contatti (di comune accordo) principalmente per paura della trasmissione del virus.

Altre famiglie invece, hanno cercato di mantenere gli accordi comportando un aumento del carico di accudimento dei padri verso i figli per la preparazione dei pasti e per l'organizzazione delle attività nel tempo libero.

Molti genitori hanno dato riscontri positivi in quanto il lockdown ha garantito più tempo per svolgere quelle attività che nella frenesia della vita quotidiana, solitamente non si condividono coi propri figli come ad esempio il cucinare insieme, il fare giardinaggio o il riordinare casa. È emerso che l'affidamento condiviso è stato utile non solo per i genitori che hanno potuto godere maggiormente dei figli, ma anche per l'aver garantito una diminuzione delle tensioni da chiusura tra genitori, figli e tra fratelli, approfittando della duplice residenza (Merla, Murru 2021).

La pandemia ha imposto provvedimenti emergenziali che hanno cambiato il nostro modo di vivere, stravolto abitudini e consuetudini generando confusione per l'essere stati colti tutti impreparati.

Oltre alle problematiche sanitarie, una grande sfida sono state le relazioni familiari riguardanti le coppie separate con figli in affidamento condiviso, soprattutto nella gestione degli spostamenti da una casa all'altra.

Si sono susseguiti diversi DPCM tra i quali quello del 9.3.2020, Decreto *Io resto a casa* che estende il divieto di spostamento a livello territoriale salvo esigenze lavorative, di salute e necessità motivate. Il contrasto tra il diritto alla salute⁷ e il diritto alla bigenitorialità, mette in difficoltà la legittimità degli spostamenti dei genitori separati per esercitare il diritto di visita dei propri figli. Immediatamente il Governo emette i chiarimenti del 10.03.2020, con i quali stabilisce l'idoneità degli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore.

Il primo provvedimento noto è il decreto del Tribunale di Milano dell'11.03.2020

⁷ Art. 32 Cost: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

che, riferendosi al DPCM 8.03.2020⁸ sostiene che gli spostamenti finalizzati al rientro presso la residenza o domicilio garantisce il diritto di visita tra bambino e genitore non convivente, ma di fronte alla chiusura delle Regioni questo diritto è posto in secondo piano rispetto alla salute (Pazzoni 2020).

I problemi aumentano in seguito al DPCM 22.3.2020, che vieta gli spostamenti tra Comuni, lasciando libertà per motivi lavorativi, di salute o «situazioni di necessità». In questo contesto i tribunali si sono espressi in maniera differente. Il Tribunale di Verona, ad esempio, con il decreto 27.3.2020, est. Marzocca, ha respinge la domanda di sospensione del diritto/dovere di visita, di collocamento alternato tra i genitori, decidendo che la figlia minore, collocata presso il padre in un Comune diverso da quello della madre, possa frequentare entrambi i genitori in via alternata di quindici giorni per ridurre gli spostamenti e garantire comunque un'equa suddivisione del tempo. Inoltre, autorizza ciascun genitore a contattare quotidianamente la figlia da remoto. Il Tribunale di Verona protegge il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori.

Di orientamento diverso sono i Tribunali di Napoli e quello di Bari. Il primo, con il Decreto 26.3.2020 *Diritto di visita ed emergenza sanitaria* contempla il diritto di visita del genitore non collocatario tramite colloqui da remoto con cadenza quotidiana. Allo stesso modo il Tribunale di Bari, con ordinanza 26.3.2020, preferisce il diritto alla salute piuttosto che quello di visita, ritenuto «recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, in virtù dell'art. 16 della Costituzione⁹ e al diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione», sospendendo gli incontri in presenza, sostituiti da quelli in videochiamate o Skype secondo gli accordi della coppia in via di separazione (Pera 2021).

Il Tribunale per i Minorenni di Roma con provvedimento 26.03.2020 non considera un caso riguardante l'organizzazione delle visite della madre coi propri figli, residenti in una casa famiglia di un comune differente, giustificando la decisione attraverso il DPCM 9.03.2020 che vieta gli spostamenti tra Comuni e le uscite dalle abitazioni e dalle strutture.

Altri tribunali cercano di bilanciare l'interesse superiore del minore col diritto di tutela della salute; un provvedimento deciso è quello preso dal Tribunale di Matera del 12.03.2020 nell'ambito dell'affidamento di un bambino di una coppia altamente conflittuale, per la quale il giudice sceglie l'interruzione degli incontri padre-figlio fino al cessato vigore delle norme anti Covid-19. Il Tribunale opera un bilanciamento essendo chiuse le strutture idonee agli incontri e avendo la conflittualità genitoriale, già compromesso il rapporto tra padre e figlio pregiudicando il

⁸ DPCM 8.03.2020: riguarda l'applicazione di misure più restrittive per alcune province d'Italia per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, tra cui il divieto di spostamento in entrata e in uscita e all'interno delle zone. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute.

⁹ Art.16 Cost.: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».

diritto alla bigenitorialità del minore e il suo equilibrio psico-fisico. Sul diritto alla bigenitorialità prevale la tutela dell'interesse superiore della salute, anche sacrificando temporaneamente il rapporto padre-figlio.

Di particolare interesse il provvedimento del Tribunale di Salerno del 13.03.2020, per l'argomentazione utilizzata nel prendere atto che i DPCM non possono nuocere i diritti fondamentali del minore in quanto i DPCM del 9.03.2020¹⁰ non riguardano i provvedimenti sulla regolamentazione dei tempi di affido e lasciano ai genitori la libertà di trovare un equilibrio (Pazzoni 2020).

I tribunali che prediligono il diritto alla salute piuttosto che alla bigenitorialità, pubblicizzano il ricorso all'utilizzo di strumenti tecnologici che pur non sostituendo la presenza fisica del genitore, arginano l'assenza causata per motivi di forza maggiore (Tullio 2020).

¹⁰ DPCM 9.03.2020: detta ulteriori disposizioni che attuano il D.L. n. 6/2020, in tema di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, estendendo a tutta la penisola le misure già contemplate dal DPCM 8 marzo 2020.

II.

IL RUOLO DEI GENITORI



E. Schiele, *La famiglia* (particolare), 1918

Datemi genitori migliori e vi darò un mondo migliore.

ALDOUS HUXLEY, *Il mondo nuovo*, 1932

2.1 Le teorie dell'attaccamento madre-figlio: l'attaccamento non è solo materno

Sin dalla nascita i bambini sono orientati all'interazione con altri esseri umani e bastano pochi mesi per sviluppare una forma di attaccamento verso la persona che si prende cura di loro primariamente, solitamente la madre. Questo rapporto è il più importante poiché è destinato a lasciare la sua impronta sulle relazioni future.

L'attaccamento indica il legame che unisce stabilmente il bambino alla madre o all'accuditore (*caregiver*) non configurandosi come un rapporto di dipendenza ma come una relazione intima, affettiva, costante e duratura, in grado di garantire vicinanza, protezione e sicurezza. Una garanzia per definire la «base sicura» che permetta al bambino di conseguire un corretto sviluppo.

Anche se l'attaccamento è una relazione quasi naturale e istintiva, necessita di alcuni prerequisiti perché si realizzi. I primi sono le abilità socio-relazionali precoci come la ricerca del volto e della voce materna; la percezione e il riconoscimento delle espressioni facciali e dei piccoli gesti comunicativi. Il secondo prerequisito riguarda l'orientamento, l'interscambio sociale tra il bambino e il suo accuditore durante il quale il primo si crea delle aspettative di interazione sociale positiva da parte del secondo in risposta a un suo comportamento (ad esempio un sorriso). Il passaggio coordinato di informazioni sociali è stato indagato tramite lo studio dello stato diadico di conoscenza (*Still-face paradigm*, Tronick 1978): un'analisi microanalitica che descrive i comportamenti messi in atto all'interno della diade madre-bambino. Il paradigma presenta tre fasi in cui la madre propone al bambino degli stimoli: nella prima fase interagisce col figlio normalmente (*play*); nella seconda interrompe l'interazione e mantiene un'espressione neutra (*still*); infine, nella terza riprende l'interazione (*reunion*). La ricerca è utile perché osserva la reazione del bambino e le emozioni, da intendere come indicatori del modello (*pattern*) di attaccamento che si costruirà durante la crescita.

Anche la spinta dell'accuditore verso l'indipendenza e il movimento mediante lo sviluppo delle abilità locomotorie, hanno un impatto positivo sulla formazione di un attaccamento sicuro poiché l'attitudine al movimento crea maggiori opportunità per esplorare il mondo esterno e apprendere. Un ultimo prerequisito riguarda l'intenzionalità e il comportamento diretto a uno scopo sviluppando il concetto di attenzione condivisa (*Joint attention*): capacità di condividere l'attenzione con altre

persone in modo coordinato (Scaife, Bruner 1975). Si verifica quando il bambino e l'accuditore guardano lo stesso oggetto stabilendo una relazione triadica bambino-oggetto-adulto che matura dopo circa i nove mesi di vita; nei mesi precedenti il bambino è in grado di avere solo relazioni diadiche del tipo bambino-oggetto o bambino-adulto.

Una delle teorie più importanti sull'attaccamento è quella di John Bowlby che mette in discussione la teoria pulsionale di Freud secondo la quale ciò che spinge il bambino verso la madre è la necessità di soddisfare i bisogni di natura sessuale, in particolare quelli orali. La prospettiva che adotta Bowlby, è definita etologica perché si basa sull'osservazione dei comportamenti degli individui, definendoli come azioni pre-programmate messe in atto dal bambino per acquistare e mantenere la prossimità e il contatto con la madre. Alcuni di questi comportamenti sono distali, quali seguire, gattonare, piangere, altri invece sono prossimali come succhiare, sorridere e aggrapparsi. Tali comportamenti vengono attivati da fattori sia interni come la fame, la fatica o il disagio, sia esterni come la partenza o l'assenza della figura di attaccamento e il suo ritorno.

Sempre secondo Bowlby, l'attaccamento si sviluppa attraverso quattro fasi. Nel pre-attaccamento (0-2 mesi) il bambino rivolge comportamenti sociali indifferentemente a tutte le persone, ma in maniera non intenzionale. Dai tre ai sette mesi il processo di attaccamento è in formazione, il bambino comincia a produrre segnali orientati verso una persona, generalmente l'accuditore (*caregiver*) e in situazioni di disagio preferisce la madre agli altri adulti. L'attaccamento si compie nel periodo tra gli 8 e i 24 mesi, il bambino cerca attivamente il contatto con la madre, manifesta ansia da separazione, paura dell'estraneo ma anche un atteggiamento di esplorazione nei confronti dell'ambiente. Dopo i ventiquattro mesi il bambino è in grado di adattarsi alle esigenze della madre "accettando" brevi periodi di separazione, diminuisce la paura per l'estraneo e aumenta la disponibilità a instaurare rapporti di attaccamento anche con altre figure. Questi legami influenzano le qualità dei rapporti futuri poiché l'attaccamento produce rappresentazioni interne chiamate Modelli Operativi Interni¹ (MOI), in grado di condizionare la vita affettiva e le relazioni dell'età adulta. I modelli mentali sono il risultato delle esperienze vissute durante lo sviluppo del processo di attaccamento. I MOI del bambino con l'accuditore condizionano le risposte nei confronti delle altre persone e giocano un ruolo importante nella scoperta dei nessi tra attaccamento e comprensione delle emozioni, sviluppo dell'empatia e della coscienza di sé.

Stabilire una prima forma di attaccamento sana è essenziale per un corretto sviluppo psico-evolutivo del bambino stesso. A tal riguardo Mary Ainsworth sostiene la presenza di diversi tipi di attaccamento legati alla presenza o meno della fiducia del bambino nella disponibilità delle figure di riferimento. È in questo contesto che

¹ MOI: sono delle rappresentazioni mentali, che vengono costruite a seguito delle prime esperienze affettive del bambino e saranno per sempre parte integrante del suo funzionamento, in particolare, tali rappresentazioni si formano in base alla disponibilità materna a rispondere al bambino in caso di pericolo. Pertanto nel tempo, si verranno a creare una serie di aspettative su come la propria figura di riferimento reagirà in situazioni di stress sia fisico che psicologico e nello stesso tempo si creeranno una serie di previsioni su come ognuno si aspetta di poter reagire in quelle stesse circostanze.

si parla di “base sicura” per descrivere l’atmosfera di fiducia e sicurezza tra bambino e accuditore, fondamentali per il confronto futuro col mondo esterno. Garantire una base sicura è una delle funzioni dei genitori che accresce il senso di autonomia del figlio pur garantendogli protezione e cura nel momento del bisogno (Baldoni 2015).

Ainsworth verifica sperimentalmente gli stili di attaccamento, precedentemente teorizzati da Bowlby, tramite la *Strange Situation*: un esperimento basato sull’osservazione sistematica dell’interazione madre-figlio-adulto estraneo durante la prima infanzia al fine di determinare le qualità del tipo di attaccamento. Durante l’osservazione si analizzano le reazioni del bambino nell’esplorazione dell’ambiente, nell’interazione col genitore, nella risposta alla presenza di un estraneo e nel rimanere da solo. Lo scopo è di attivare i comportamenti del figlio nei riguardi del genitore esaminando le informazioni del bambino rispetto all’assenza/presenza dell’accuditore.

I tipi di attaccamento individuati sono tre: “evitante”, i bambini evitanti sentono angoscia in assenza della madre, tuttavia quando rientra nella stanza evitano il contatto mostrando apparente indifferenza; “sicuro”, i bambini sicuri giocano ed esplorano l’ambiente tenendo sempre come punto di riferimento il genitore rimanendo turbati da un suo allontanamento; lo accolgono con entusiasmo quando rientra; “insicuro ambivalente” i bambini insicuri ambivalenti tendono a stare attaccati alla madre piuttosto che esplorare l’ambiente, piangono quando si allontana e alternano momenti di rabbia a momenti in cui la stringono forte.

Nel 1986 Main e Solomon riscontrano una quarta tipologia, quella dei bambini insicuri, disorganizzati che sembrano disorientati e confusi, manifestando espressioni incoerenti e comportamenti stereotipati (Baldoni 2015).

Le teorie sopra citate fanno riferimento al rapporto diadico madre-bambino escludendo l’importanza della figura paterna. Una ricerca svolta da Kahleque e Rohner dimostra quanto il rifiuto da parte dei genitori renda più insicuri e ansiosi i figli oltre che più aggressivi nei confronti degli altri. In particolare, emerge che i bambini percepiscono in maniera superiore il rifiuto del padre rispetto a quello della madre (Kahleque, Rohner 2011).

Questa ricerca evidenzia l’influenza del legame col padre paritetico a quello con la madre. Infatti, il bambino è in grado di instaurare differenti legami di attaccamento e la relazione con ciascun genitore è unica poiché svolge funzioni diverse, importanti per un sereno sviluppo del figlio. La relazione padre-figlio è più fragile di quella madre-figlio in quanto «la madre resterà sempre la condizione dell’esistere, la funzione del padre consiste nell’aiutare ciò che esiste a divenire» (Gaddini 1989) ed è soggetto maggiormente ai cambiamenti culturali e sociali.

Studiando il rapporto all’interno della triade madre-padre-figlio è possibile individuare la funzione paterna in tre fasi: nella prima infanzia il padre assume il compito di favorire la relazione madre-bambino, dedicandosi alle questioni pratiche e occupandosi di proteggere la compagna durante i cambiamenti che la influenzano emotivamente: la gravidanza e il parto, l’adolescenza e l’emancipazione dei figli. È prevalentemente in quest’ultima fase che la funzione del padre è diretta nei confronti del figlio in quanto si mostra come guida e sostegno durante la sua transizione

verso il mondo esterno, mantenendo sempre la sua funzione di sicuro riferimento (Baldoni 2015).

Anche per i padri esistono alcuni modelli di attaccamento: il modello della famiglia patriarcale col padre distanziale e incompetente delegando alla moglie tutte le incombenze; il padre partecipe, attivo e coinvolto sin dalla gravidanza sul piano affettivo, dell'accudimento e dell'educazione; il padre vigile incapace di empatia ma idoneo a trasmettere i principi di comportamento, spesso trasferendo asetticamente quanto ricevuto nella propria esperienza di figlio.

In molte fortunate situazioni familiari odierne i padri sono sempre più presenti nella crescita dei figli, talvolta anche più delle madri; sin dall'infanzia cercano il contatto con il figlio attraverso il gioco e le attività socio-fisiche.

È comunque la solidale disponibilità materna e paterna che garantiscono al bambino un senso di sicurezza e un supporto emotivo utili per un sano sviluppo offrendogli la possibilità di entrare in contatto con tipi di comportamento differenti.

2.2 Il cambiamento del ruolo del padre

Nel modello della famiglia patriarcale il padre rappresenta l'autorità. A partire dalla fine del XIX secolo, con l'avvento della seconda rivoluzione industriale e l'incremento della richiesta di forza lavoro nelle fabbriche, il modello della famiglia comincia a essere scardinato. L'esodo degli uomini verso le fabbriche aumenta l'autonomia delle donne nell'amministrare la casa e nella cura dei figli.

I padri sono sempre meno presenti nella vita dei propri figli perdendo l'opportunità di crescere insieme a loro, di trasmettere insegnamenti di valori e regole con l'esempio diretto. Alla fine dell'800 infatti, la separazione tra padri e figli inizia a generare un sentimento di svalutazione della figura paterna in favore di quella materna.

I due conflitti mondiali oltre a trasformare i rapporti tra uomo e donna, accentuano le distanze tra genitori e figli mettendo maggiormente in crisi la figura del padre. Durante la guerra gli uomini sono lontani da casa e dalla famiglia, nel mentre le mogli si rendono sempre più autonome nell'educare, curare e mantenere i figli svolgendo anche funzioni tipicamente maschili. Si assiste così alla nascita di una supremazia femminile e materna, seppur la suddivisione dei ruoli resti ben definita: la madre accudente e confidente, il padre l'autorità e l'informatore sempre aggiornato (Furstenberg 1995).

I movimenti del Sessantotto segnano la frattura definitiva tra i figli e l'autorità paterna, generando quella che Lacan definisce «l'evaporazione del padre» intesa come figura di rassicurazione, punto di riferimento e garanzia ultima.

A tal proposito, Recalcati in *Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna*, riferendosi alla concezione del padre secondo Freud, lo paragona alla Legge, strumento che permette il progressivo distacco del figlio dalla madre favorendone lo sviluppo autonomo. La contestazione della Legge da parte dei giovani illude di poter godere della vita senza limiti e regole, ignorando che è proprio lo scopo di superarle e sostituirle la fonte di soddisfazione, non quella di azzerarle;

l'assenza di regole inibisce il desiderio e impedisce l'affermazione della propria autostima. La funzione simbolica del padre (legge) diventa il filo che unisce Legge e desiderio e il ruolo del padre è proprio quello di far capire ai figli il senso del limite e il rispetto delle regole di una comunità (Recalcati 2011).

I padri di oggi abbandonano l'idea di virilità come controllo dei sentimenti e favoriscono l'espressione delle proprie emozioni ricercando il contatto fisico coi figli, manifestando la volontà di essere ossessivamente presenti nella loro quotidianità. Sempre più numerosi infatti, sono gli uomini che partecipano ai corsi pre-parto, che presenziano al parto e si occupano dei figli fin dalla nascita.

Il «padre normativo» inteso come figura dell'autorità, lascia spazio al padre «affettivo» abbandonando la responsabilità di guida che stimola i figli all'autonomia e invadendo il ruolo materno concentrato sulla protezione e sulla tutela. Da un rapporto verticale si giunge a uno orizzontale quasi parificato, all'interno del quale i figli occupano il centro delle attenzioni dei propri genitori; il conflitto padre-figlio, necessario strumento di confronto e di crescita, viene meno per dare vita a una concezione puerocentrica delle relazioni, viziate da una spropositata apprensione dei genitori (Quilici 2013).

Lo stesso Recalcati parla di una crisi educativa dovuta al capovolgimento dei ruoli dei genitori troppo preoccupati di non essere amati dai propri figli, concedendo loro ampi margini di libertà, assecondando senza misura gran parte dei loro desideri e capricci (Recalcati 2011).

In questa «società liquida»² (Bauman 2011) i ruoli legati alla figura paterna e a quella materna, un tempo ben definiti, mostrano confini maggiormente labili e sicuramente incerti. Il nuovo ruolo dei padri genera molti problemi, non avendo modelli di riferimento e dovendo scoprire a mano a mano la quotidianità altrà.

In una ricerca riguardo il maggior coinvolgimento dei padri nelle cure primarie dei figli, ci si interroga se sia conseguenza di una evoluzione del maschio o piuttosto, di una fuga dal ruolo "tradizionale". Inoltre, se nello svolgere questo ruolo, si ripropongano modi di fare acquisiti dalle proprie madri o si sperimentino esperienze "maschili" del proprio bagaglio emotivo comportamentale.

Già in alcune famiglie consolidate il padre è una figura non definita che oscilla tra la volontà di stare fisicamente vicino ai figli e la sofferenza dei retaggi del passato che lo dipingono come responsabile del sostentamento economico disinteressato alla quotidianità dei figli perché privo di "senso materno".

Quando la coppia si separa a soffrirne maggiormente sono proprio i padri obbligati, nella maggior parte dei casi nonostante l'affido condiviso, a sopportare che la casa in cui i figli crescono sia quella materna e la paterna, una seconda abitazione destinata ai weekend alternati e a qualche pomeriggio settimanale stabilito da un calendario. Nelle separazioni conflittuali la figura del padre è frequentemente smiunita o dipinta come negativa; per questo vivendo la mancanza di quotidianità coi figli, i padri si preoccupano di farsi amare piuttosto che di educare, trasformando

² «Società liquida» è il termine usato da Bauman per descrivere la società moderna fragile che genera insicurezza nell'individuo che si trova privo di punti di riferimento solidi. Le uniche certezze che rimangono all'individuo sono "l'apparire" come valore e il "consumismo".

ogni singolo incontro in un giorno istantaneo di festa a scapito della lenta e costante costruzione di relazioni che tendono a svanire (Castellani 2016).

La madre e il padre sono due soggetti portatori di codici educativi differenti, ma complementari, essenziali per un corretto sviluppo psico-fisico del figlio. Il codice materno è orientato prevalentemente verso l'accudimento, la protezione e alla rassicurazione di fronte ai fallimenti. Ma il figlio non può essere solo accudito e consolato, ha bisogno di crescere e identificarsi con il codice educativo paterno, valorizzando le capacità e le competenze, sostenendo la responsabilizzazione e l'autonomia, fronteggiando le sfide e gestendo i conflitti e le delusioni. Il codice conduce il figlio a contatto con i limiti, le regole e le eventuali sanzioni che gli permettono poi, di aprirsi al mondo esterno. Per il benessere dei figli i codici devono essere complementari, poiché la prevalenza di uno dei due genererebbe la prevaricazione di un genitore sull'altro con conseguenze negative per il bambino (Romano 2018).

La separazione coniugale aumenta il rischio di cambiamento e di alterazione della funzione paterna, il frequente abbandono della casa sconvolge la quotidianità familiare e incide sulla percezione di sé come uomo e genitore. Nel caso in cui il padre possa permettersi una nuova abitazione, spesso per questioni economiche, comporta una riduzione degli spazi e delle comodità per i figli. In altre situazioni più precarie avviene il ritorno alla casa dei propri genitori, una regressione che mette in discussione l'immagine di padre. A ciò si aggiunge il comportamento dei nonni³ che sentendosi in diritto di interferire nelle dinamiche educative dei propri nipoti eclissano il ruolo paterno (Romano 2018).

La separazione può essere paragonata a un lutto, a una perdita non solo dell'altro ma anche di una piccola parte di sé, quella che riguarda i progetti e le esperienze condivise. Un'ombra densa di sentimenti contrastanti ed emotività, terreno fertile per situazioni spiacevoli sia per i padri che per i figli. Il disagio e la sofferenza insieme al senso di fallimento di un progetto di vita come il matrimonio, la paura di perdere la vicinanza dei figli e l'angoscia di non essere capaci a ristabilire nuovi rapporti non devono sfociare in frustrazione, dolore e volontà di rivalsa. Un padre dovrebbe preoccuparsi primariamente di tutelare il rapporto coi propri figli, bisognosi di punti di riferimento stabili, capaci di alleviare il forte senso di smarrimento che li assale. In questi contesti mesti entra in gioco la capacità dei genitori separati di perseguire un'ottica collaborativa finalizzata al benessere dei figli, con l'intento di garantire paritaria educazione e crescita.

La figura del padre è fondamentale perché sostiene l'indipendenza e l'autonomia dei figli, senza perdere di vista l'obiettivo educativo, controllando il risentimento, l'antagonismo e la recriminazione verso l'altro genitore né affidando ai figli ruoli consolatori e commiserevoli che innescano perversi meccanismi di «responsabilizzazione anticipata»⁴ portatori di ansie patologiche e sensi di colpa (Romano 2018).

³ Art. 317 bis c.c.: tutela il rapporto del minore con gli ascendenti. «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma».

⁴ Responsabilizzazione anticipata: in un contesto di separazione il rapporto genitore-figlio non deve subire modifiche. Il minore non deve trasformarsi in consolatore, confidente o in un contenitore delle delusioni e

L'abbandono della casa da parte del papà è anche vissuto dai figli come un tradimento, un vuoto che la figura materna non può colmare. Un vuoto che innesca complicati meccanismi di "vendetta" tramutabili in rifiuti, distacchi, mancanza di dialogo tra padre e figli. Al padre è richiesto un duplice impegno: mantenere ben radicata la sua identità e responsabilità, ridefinendo i confini di azione in funzione del nuovo contesto da configurare insieme ai figli (Lo Sapio 2005).

Oggi, i padri sono alla ricerca di un nuovo modo di essere combinando il principio di autorità con l'affettività. Il loro ruolo è pieno di insidie, contraddizioni e di etichette tra cui quelle di "mammi", utilizzate per definire i padri che svolgono le funzioni tipicamente femminili, depauperando la figura paterna a mera sostituzione della madre. Svalutazione che insieme ai retaggi del passato e alla effettiva mancanza di «competenze materne» generano frustrazione, senso di inferiorità e autoconvincimento di essere incapaci di fronte al nuovo corso degli eventi. In realtà, è dimostrato quanto il bambino sin dai primi mesi di vita sia capace di instaurare differenti rapporti affettivi e quanto un sano e precoce attaccamento col padre, permetta a entrambi una relazione più solida nel futuro (Quilici 2013).

2.3 L'importanza del rapporto padre-figlio

L'attenzione prioritaria alla relazione intima madre-figli piuttosto che a quella padre-figli è conseguenza della inevitabile «bolla diadica»⁵ dovuta alla gravidanza. Il padre, per quanto presente, mantiene una posizione esterna rispetto alla "bolla" e per riuscire a definire una reciprocità forte e sicura coi figli, deve attuare proficue relazioni esterne a differenza della madre che porta in grembo le creature. Tali relazioni coinvolgono i figli, il padre e il sistema famiglia.

Tra i fattori dipendenti dai figli emergono il sesso e il temperamento. Il sesso, inteso come legame di attaccamento è più consueto si instauri con un figlio maschio per le interazioni e le sincronie dirette col padre, figura di riferimento del gioco e dell'intrattenimento. Il temperamento del bambino è il secondo motivo di influenza, un figlio dinamico e interattivo incrementa la spontaneità col genitore.

I fattori dei padri riguardano l'essere estroversi, gioviali, disponibili, pazienti; la disponibilità a interazioni piacevoli, al favorire un attaccamento sicuro fondato sulla sensibilità al gioco, al rispetto del tempo del bambino, al coglierne il pensiero e i desideri favorendo la reciprocità.

Infine, i fattori familiari si concentrano sulla collaborazione della coppia di genitori, in particolare sulla figura materna che può influenzare e condizionare il rapporto stretto padre-figli coinvolgendo e sostenendo il padre o al contrario, sminuendolo e scoraggiandolo (Palm 2014).

frustrazioni dell'adulto, perché ciò genererebbe un'inversione dei ruoli e delle funzioni a essi connesse. I figli minori non possono e non devono farsi carico in alcun modo della situazione e delle emozioni del genitore trasformandosi in sostituti amicali.

⁵ Bolla diadica: in riferimento alla relazione simbiotica neonato- madre nei suoi primi mesi di vita. La relazione diadica è un passaggio necessario nel processo di maturazione psicologica dal momento che il bambino è incapace di provvedere a sé stesso.

L'odierna vicinanza dei padri consente ai figli di crescere meno aggressivi e più empatici oltre che più capaci di esprimere i propri sentimenti; i padri presenti attivamente nell'educazione dei figli rendono loro più idonei a affrontare i problemi e più sereni nei confronti della propria identità sessuale. La figura paterna contribuisce allo sviluppo cognitivo dei bambini, a conoscere il mondo, a comprendere desideri, paure e curiosità confermandosi punto di riferimento e di sicurezza. Nella fase di sviluppo e di crescita i bambini hanno bisogno di capire ciò che si può e non si può essere, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato; l'esempio dell'adulto delinea le regole da rispettare che ottengono spesso l'attenzione e l'ascolto dei figli. In particolare nell'età scolare, quando i minori imparano a essere autonomi fuori dalle mura domestiche, a relazionarsi con nuovi ambienti e con il gruppo dei pari. Per tutelare la serenità in questa delicata fase, i genitori devono dimostrarsi concordi sostegni presenti, costanti e coerenti. La mancanza di un rapporto solido col padre genera un senso di ansia nell'interazione tra il bambino e le persone estranee al nucleo familiare. Il padre pertanto, è colui che stimola e accompagna i propri figli verso un'indipendente costruzione di pensieri, idee, azioni per affrontare con sicurezza situazioni avverse e problematiche. Seppure nei primi mesi di vita possa sembrare che il bambino sia concentrato nel rapporto di dipendenza con la madre, in realtà instaura una relazione significativa col padre avvertendo la sua fondamentale presenza (Lo Sapia 2005).

La separazione/divorzio è tra le principali cause di interruzione dei rapporti padri-figli. L'identità paterna è spesso vista in termini di contributi finanziari generando nei padri la convinzione della poca rilevanza dei propri apporti emotivi e di cura sui figli, preferendo l'allontanamento e il disimpegno (Ahrons, Tanner 2003). In certi casi, i padri separati sono spinti a allontanarsi dai propri figli per soffrire meno la perdita di quotidianità, in altri perché si occupano di una nuova famiglia o per evitare interazioni conflittuali con la propria ex. Quest'ultimo aspetto si riferisce all'influenza negativa della madre sul rapporto padre-figlio quando impone e controlla i tempi e i modi esponendo la relazione a ulteriori difficoltà e fragilità.

Nelle situazioni di separazione/divorzio i padri spesso contribuiscono al mantenimento del figlio, fattore positivo nella continuità del rapporto ma non certo unico motivo di legame. Tra le responsabilità dei padri infatti, si annoverano quella di partecipare attivamente alla crescita e all'educazione dei figli, di condividere il tempo del quotidiano, dell'evento, delle vacanze, di manifestare la propria presenza per garantire continuità nella trasmissione di valori, affetti, principi (Seltzer 1991).

Le motivazioni che spingono i padri a interrompere la relazione coi figli sono diverse ma gli esiti e le conseguenze sui figli sono piuttosto comuni come dimostra una interessante ricerca sulle figlie femmine. In un campione di 150 donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, emerge che il sentimento più comune sia la difficoltà di riporre fiducia in un uomo rinunciando a una densa vita affettiva; una seconda testimonianza è l'identificarsi con i modelli maschili dell'infanzia e solo al raggiungimento della maturità, con le proprie caratteristiche femminili. Un'altra ricerca svolta su un campione femminile di età compresa tra i 13 e i 17 anni, composto da un terzo di figlie di separati, un terzo orfano di padre e il rimanente proveniente da una famiglia tradizionale, rivela nelle ragazze orfane una maggiore insicurezza con

l'altro sesso e una ricerca di sostegno da parte dell'adulto. La mancanza del padre si configura come assenza di riferimenti per costruire la propria vita affettiva, per comprendere il sesso opposto e per imparare ad accettare le diversità come fonte di arricchimento personale. Le figlie di separati invece, denunciano una prematura tendenza alla «aggressività prosociale» con indole di prevalere sull'altro soprattutto se il rapporto col padre risulta discontinuo e conflittuale; una sorta di intolleranza verso l'autorità mediante azioni provocatorie che testimoniano la necessità di attenzione (Lo Sapio 2005).

Anche i figli maschi risentono notevolmente dell'assenza paterna. Quando in famiglia manca una presenza maschile, viene meno un riferimento da imitare, confrontare, mettere in discussione, il soddisfacimento di quel bisogno di presenza e protezione che genera difficoltà nello sviluppo delle proprie capacità. Il padre incarna la figura della norma, del limite, dell'autorità l'assenza delle quali illude apparenti libertà tradotte in disorientamento che alimentano comportamenti ribelli e talvolta delinquenti. Il bullismo con dinamiche pesanti e violente ne è un valido esempio; il ruolo di un padre si riconosce dall'abilità di sapersi destreggiare in situazioni critiche, dalla capacità di relazioni preventive, paritetiche mantenendo un solido equilibrio.

Spesso, la privazione di paterne regole per definire ragionevoli limiti e idonei comportamenti è ulteriormente aggravata dalla figura materna che, occupata a crescere i figli da sola, si mostra eccessivamente lassista e poco incisiva nei principi educativi dei figli (Lo Sapio 2005).

2.4 Il concetto di alienazione parentale

La sindrome da alienazione parentale è un disturbo del bambino nei confronti di uno dei due genitori manifestando comportamenti denigratori o di rifiuto immotivato. Sono tre gli atteggiamenti assunti dal bambino: il rifiuto/denigrazione verso il genitore in modo continuo e non episodico; l'irrazionalità del rifiuto, totalmente ingiustificato; la comprovata influenza dell'altro genitore (non alienato) sul figlio. Solitamente il termine PAS (*Parental Alienation Syndrome* o sindrome da alienazione parentale) è riferito solo in presenza delle suddette tre fasi seppur non legittimato da criteri scientifici; la definizione di sindrome è altamente dibattuta, alcuni tribunali di famiglia la utilizzano impropriamente durante le cause di separazione/divorzio (Warshak 2003).

La sindrome da alienazione parentale si riscontra prevalentemente nei bambini di famiglie separate altamente conflittuali e incapaci di ragionevoli compromessi, che impiegano i figli come oggetto del contendere; i figli, oltre a subire spiacevoli situazioni di conflitto, si assumono le colpe o si schierano con un genitore nel tentativo di ristabilire un equilibrio perduto (Guercini 2019).

La giurisprudenza eurounitaria non si è mai pronunciata riguardo la PAS, ma è intervenuta sulle modalità di affidamento a seguito di separazioni conflittuali e sul diritto di visita del genitore non convivente. La Corte di giustizia europea esorta le autorità nazionali a ritenere prioritario per il minore vivere in un ambiente sereno

e mantenere costanti rapporti con il genitore non affidatario; la soluzione definitiva deve essere tempestiva poiché il passare del tempo produce conseguenze irreversibili nel rapporto genitore non convivente e il figlio.

L'Italia è stata condannata dalla CEDU per l'inefficiente tutela del diritto di visita del genitore non affidatario sia nell'ipotesi di affidamento esclusivo che condiviso, per la mancanza di un provvedimento giudiziario *de potestate* che viola il diritto del genitore al rispetto della vita familiare art. 8 CEDU.

In riferimento all'esigenza di tutelare e recuperare il rapporto figlio-genitore alienato, la Corte di Strasburgo stabilisce che nei casi di rifiuto a vedere un genitore non si possono attuare provvedimenti coercitivi verso il minore. I giudici europei hanno stabilito di sanzionare il genitore che ostacola il rapporto tra il figlio e l'altro genitore, misure che mirano comunque a tutelare gli incontri (Casale 2019).

Gardner nel 1985, definisce il fenomeno dell'alienazione parentale una sindrome: «gruppo di sintomi che si presentano insieme e che caratterizzano una specifica malattia». Gardner intende la PAS come un insieme di comportamenti attuati dal figlio, ma iniziati da un genitore (alienante) nei confronti dell'altro genitore (alienato) nell'ambito dell'affidamento dei minori nelle separazioni conflittuali. Gardner propone per la PAS la cosiddetta «terapia della minaccia» consistente nel *deprogramming*, in cui il giudice decide di modificare le condizioni di affidamento o dispone l'inserimento del minore in comunità affinché sia «deprogrammato» per consentirgli un nuovo programma di vita e di relazioni. Un trauma incalcolabile dovuto a un'interruzione violenta dei legami precedenti; alla mancanza di considerazione del disagio che il bambino vive venendo a contatto con un ambiente estraneo (Grimaldi 2021).

Secondo Gardner, la PAS presenta otto sintomi:

- una campagna di denigrazione da parte del bambino verso il genitore alienato;
- il ricorso a razionalizzazioni deboli, superficiali, assurde prive di senso e di giustificazioni;
- la mancanza di ambivalenza del figlio che vede il genitore alienante privo di difetti e il genitore alienato un concentrato di caratteristiche negative;
- il fenomeno del pensatore indipendente, ovvero la convinzione del figlio nell'affermare di essere egli stesso a voler rifiutare il genitore alienato senza subire alcuna influenza di terzi e chiedendo l'ascolto del giudice per convincerlo delle proprie argomentazioni;
- l'appoggio automatico e incondizionato al genitore alienante;
- l'assenza di senso di colpa del figlio che non dimostra alcuna empatia per la sofferenza causata al genitore alienato;
- scenari presi in prestito, espressioni e linguaggio appartenenti al genitore alienante che il bambino fa propri;
- l'estensione dell'ostilità, rivolgendo la denigrazione anche alla famiglia del genitore alienato.

Nel 1998 Gardner aggiunge altri quattro fattori:

- la difficoltà di transizione nei periodi di visita presso il genitore non affidatario;
- il comportamento ostile, rifiutante e provocatorio del minore durante le visite;

- il legame del minore esclusivo e invischiato con il genitore alienante;
- il legame positivo del figlio con il genitore prima dell'alienazione (Mauger 2014).

Rispetto alla pluralità di comportamenti messi in atto dal bambino, Gardner presenta la distinzione di tre livelli di PAS sulla base dei quali si adottano i provvedimenti legali. Nel «livello lieve» si manifestano tutti i sintomi in maniera attenuata tali da non richiedere l'allontanamento del figlio dal genitore alienante e nemmeno un intervento terapeutico specifico. Del «livello moderato» fanno parte molti casi in cui sono presenti gli otto sintomi e il genitore alienante conserva un rapporto relativamente sano col figlio: accetta i provvedimenti del tribunale solo a seguito di richiami o di minacce di trasferimento dell'affido. Il collocamento presso il genitore alienante può essere mantenuto, con obbligo di monitoraggio dei Servizi sociali per controllare l'idoneità degli incontri genitore alienato-figli. Infine il «livello grave» che descrive le situazioni in cui sono presenti sia gli otto sintomi primari che gli ultimi quattro fattori aggiuntivi. Il genitore alienante mostra una denigrazione e chiusura totali e costanti nei confronti dell'altro genitore. In questo caso il tribunale interviene attraverso il collocamento presso il genitore alienato perché il mantenimento la relazione col genitore alienante nuoce alla salute mentale del figlio. Secondo Gardner solo quest'ultimo livello è grave soddisfacendo i requisiti per ricorrere alla diagnosi di PAS, mentre i livelli lieve e moderato non presentano tutti gli elementi necessari (Mazzoni, Nassisi 2014).

La teoria di Gardner ha ricevuto molti consensi ma anche numerose critiche tra le quali spiccano le osservazioni di Kelly e Johnston denuncianti il non aver considerato l'influenza del genitore alienato nella dinamica di alienazione genitoriale. Le autrici illustrano due profili di genitore alienato: il primo, si riferisce al genitore che prima della separazione manteneva un buon rapporto col figlio reagendo con aggressività di fronte ai nuovi atteggiamenti di rifiuto. Il secondo invece, individua quei genitori che prima della separazione tenevano un rapporto superficiale col bambino perseguendo stili educativi prevalentemente autoritari e che in seguito alla separazione, ricercano innovative forme di legami a discapito dei precedenti.

Oltre ai profili del genitore alienato sono anche individuati tre modelli (*pattern*) di alienazione. Beker identifica il primo modello nella madre affidataria narcisista con sentimenti di rabbia, repressi ricercando attenzioni e conforto dal figlio; incapace di considerarlo un individuo da lei separata, legge nel desiderio del figlio di relazionarsi col padre un insopportabile tradimento. Il secondo modello è la madre narcisista in una famiglia non separata, che cerca alleanze perverse col figlio attraverso confidenze sull'inadeguatezza paterna incapace di stabilire una relazione adulta col proprio partner. Il terzo si riferisce al genitore alienante, freddo, rifiutante o abusante; l'alienazione si manifesta tramite la paura e la sofferenza dovute a comportamenti fisicamente, verbalmente o sessualmente abusanti oltre che a una campagna denigratoria verso l'altro genitore (Maugeri 2014).

Analizzando le personalità e gli aspetti psicodinamici di bambini coinvolti in situazioni di alienazione, emerge il concetto di *boundary dissolution*, termine che rimanda a una disorganizzazione dei ruoli interpersonali nell'ambito familiare. Proprio a tal riguardo Kerig elenca quattro situazioni: l'inversione di ruolo (*par-*

entification), l'intrusività (*intrusiveness*), l'invischiamento (*enmeshment*) e la sposificazione (*spousification*). Nell'inversione di ruolo il genitore ricerca nel figlio rassicurazioni e supporto, oppure le riceve su iniziativa del bambino stesso. L'intrusività e l'invischiamento sembrano concetti simili ma l'uno fa riferimento al tentativo di controllare i pensieri e i sentimenti del bambino adeguandoli alle aspettative dell'adulto, l'altro riguarda un'uguaglianza tra genitore e figlio, come se fossero sullo stesso piano. Infine, con il termine sposificazione si fa riferimento all'utilizzo del figlio come sostituto del partner per compensare la mancata soddisfazione dei propri bisogni d'affetto (Mazzoni, Nassisi 2014).

L'utilizzo del termine «sindrome» a fianco ad alienazione parentale genera tutt'ora numerosi dibattiti in letteratura. L'obiettivo di Gardner nel definire la PAS era di farla riconoscere nei manuali psicodiagnostici e di considerarla a livello giuridico. Le critiche più comuni denunciano la mancanza di un fondamento scientifico, di dati empirici poiché la PAS assomiglia a «un costrutto verificato esclusivamente attraverso l'esperienza clinica e non sostenuto da studi scientifici comparativi che ne dimostrino l'attendibilità» (Maugeri 2014). Di conseguenza, alcuni clinici in sede di testimonianza, omettono il termine «sindrome» preferendo il ricorso alla letteratura scientifica atta a dimostrare la manipolazione dei genitori con l'abuso di informazioni errate, con pressioni che corrompono il punto di vista dei figli incentivando atteggiamenti negativi e sfalsati ricordi (Warshak 2003).

Più che sindrome, la PAS si qualifica come una dinamica familiare in cui ciascuno ha un proprio ruolo e agisce spinto da motivazioni personali. Per questo non può essere presa in considerazione dal DSM⁶, il cui scopo è definire elenchi di diagnosi per singoli individui, la PAS si riferisce al complesso sistema familiare.

A causa dell'incerta qualificazione della PAS, la dottrina giuridica evidenzia che a prescindere dalla presenza o meno di una patologia, la condotta alienante del genitore è un pregiudizio grave per il minore e questo comporta la pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale e nei casi più gravi, la decadenza della stessa, artt. 330 e 333 c.c.; la PAS è considerata conseguenza di un abuso di potere nell'esercizio della responsabilità genitoriale (Casale 2019).

Malgrado l'interesse per l'alienazione parentale sia in aumento, rimane sempre il problema della ricerca empirica metodologicamente debole. In Italia nel 2012 il Ministro della Salute ha dichiarato che la PAS è priva di fondamento scientifico. A seguito di questa dichiarazione, molti sostenitori della PAS hanno cambiato il termine in AP (Alienazione Parentale) per poter superare l'ostacolo della mancata scientificità. Comunque la PAS o AP è considerata da molti tribunali italiani un punto di riferimento nelle separazioni conflittuali (Grimaldi 2021).

Infatti, la ricerca attuale si focalizza prevalentemente sui bambini e sul genitore alienato, tralasciando la responsabilità del genitore preferito.

Quando ci si trova in contesti giuridici, nelle separazioni conflittuali è difficile avere accesso a tutte le parti della famiglia perché i membri coinvolti sono più

⁶ DSM V: è l'acronimo di Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders. Si tratta della versione attuale di uno degli strumenti diagnostici per disturbi mentali utilizzata da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo.

vulnerabili e mostrano frequentemente elevati livelli di depressione e di ansia oltre che un senso di impotenza e frustrazione. A ciò si somma l'esposizione del genitore preferito, accusato spesso di alienazione verso il figlio, di minacce emotive, legali e finanziarie che ostacolano la volontà di cooperare con le decisioni del tribunale, non avvedendosi invece, di quanto il proprio comportamento inteso come apparente forma di protezione, sia in realtà fonte di alienazione del figlio stesso (Marques *et al.* 2020).

La letteratura sull'alienazione parentale è controversa, diversi studiosi e clinici hanno preso posizione: Brunch, sostiene che esistono altri motivi per cui un figlio rifiuta di vedere uno dei due genitori: ad esempio per reazione al divorzio piuttosto che per psicosi contro il genitore (Bond *et al.* 2008). Altri vedono elementi patologici nell'alienazione parentale proponendo differenti approcci in relazione alle numerose concettualizzazioni. Gardner nel caso di alienazione grave, raccomanda il collocamento presso il genitore alienato per favorire il riavvicinamento col figlio, imponendo sanzioni del tribunale al genitore alienante che ostacolasse gli incontri. Certi clinici, al contrario, ritengono più opportuno agire con cautela e organizzare incontri periodici con il genitore alienato prima di procedere all'affidamento. Wallerstein ammonisce che interventi troppo meticolosi per interrompere le alleanze tra genitore alienante e figlio siano controproducenti e che rafforzino l'alleanza stessa.

Clawar e Rivlin in un loro studio su 700 bambini concludono che 400 casi sottoposti all'intervento radicale dei tribunali, manifestino un cambiamento positivo nella relazione tra figlio e genitore riducendo l'insorgere di molti problemi socio-psicologici nei piccoli.

Un altro studio seguito da Lampel analizzando i casi clinici di diciotto famiglie, illustra come sette bambini rifiutino il padre pur non rilevando alcuna disfunzione genitoriale.

I terapeuti che seguono questi casi interpretano il rifiuto come una fobia con caratteristiche isteriche e la trattano secondo due approcci: il primo, sperimentato su sei bambini, prevede terapie individuali introducendo gradualmente la presenza del padre. La madre partecipa sia individualmente, che insieme al bambino e infine alcuni incontri prevedono la presenza del bambino con entrambi i genitori. Tale approccio richiama il trattamento che Gardner propone per i casi di PAS moderata. Il secondo approccio invece, richiama la proposta di intervento di Gardner per i casi di PAS gravi in cui il bambino mantiene il legame col padre per sei-otto settimane accompagnando sessioni di terapia sia individuali sia con entrambi i genitori. Solo il bambino sottoposto al secondo approccio dimostra una netta riduzione dei sintomi generati dall'alienazione parentale (Warshak 2003).

Un'altra critica sulla PAS proviene da Warshak che denuncia la mancanza di indici di riferimento validi e attendibili, oltre all'assenza di un gruppo (cluster) di sintomi specifici della PAS tali da essere misurati, catalogati e confrontati. In più, denigra l'elevata genericità di alcuni tratti comportamentali delle dinamiche PAS oltre alla carenza di convergenza tra le varie concettualizzazioni a causa della ridotta validità dell'impianto teorico (Bond *et al.* 2008).

Darnall invece di rifiutare il termine PAS propone una distinzione tra questa e l'alienazione parentale. Secondo lui l'alienazione parentale si concentra sul com-

portamento del genitore alienante e sulle conseguenze della relazione tra il bambino e l'altro genitore; la PAS riguarda il comportamento del bambino che recepisce gli atteggiamenti denigratori degli adulti. Darnall intende l'alienazione un processo dinamico che identifica tre tipi di alienanti: l'ingenuo, l'attivo e l'ossessionato. L'alienante ingenuo è meno patologico, comprende il bisogno del bambino di avere una relazione sana con l'altro genitore, non interferisce nel rapporto e nelle raccomandazioni del tribunale ed è in grado di distinguere i propri bisogni da quelli del figlio. Il genitore alienante attivo comprende che il bambino ha bisogno di sviluppare un rapporto sano anche con l'altro genitore ma qualcosa in lui scatena rabbia, frustrazione e amarezza che lo spingono a ostacolare i contatti del figlio con l'altro genitore attraverso scuse e pretesti di ogni genere. Il tipo ossessionato è il più patologico, dominato dalla volontà di attuare una campagna denigratoria calcolata per distruggere la relazione con la contro parte (Bond *et al.* 2008).

Johnston e Kelly affrontano il fenomeno dell'alienazione familiare spostando l'attenzione sul bambino piuttosto che sul genitore, confrontando il rapporto del figlio alienato/genitori con la categoria dei figli di divorziati che mantengono i contatti con entrambi i genitori. Secondo il loro approccio ci sono spiegazioni più plausibili per giustificare i comportamenti avversi di un figlio verso un genitore senza necessariamente invocare qualche patologia (Bond *et al.* 2008). Secondo il «modello concentrico», le relazioni tra genitori e bambino a seguito della separazione, si dispongono lungo un continuum che presenta al polo positivo una relazione positiva con entrambi i genitori, nel mezzo un'affinità/alleanza con uno dei due genitori e al polo negativo si parla di alienazione in cui il figlio rifiuta senza sensi di colpa uno dei due genitori. In queste situazioni le valutazioni tengono conto non solo dall'entità del conflitto e dei comportamenti della famiglia allargata che possono alimentare i sentimenti di rifiuto del bambino, ma anche delle personalità del genitore alienante e di quello alienato (Maugeri 2014).

Johnston preferisce impiegare il termine alienazione parentale piuttosto che PAS poiché il primo termine incorpora tutti i comportamenti negativi derivanti dal genitore e dal bambino; Johnston presenta dati empirici per esaminare sia la PAS che l'alienazione parentale per garantire un modello teorico di riferimento riguardo la risposta prevedibile del bambino dopo una separazione/divorzio. Dal 1981 al 1991 raccoglie i dati di 372 famiglie con 600 bambini minorenni spiegando e prevedendo il comportamento del bambino dopo il divorzio, identificando la separazione come una variabile indipendente proveniente da due fonti di ricerca: l'osservazione diretta del comportamento del bambino durante e prima degli incontri su segnalazione dei genitori. Il risultato dimostra come le forme più lievi di alienazione e di rifiuto di un genitore siano relativamente normali, a differenza di quanto sostenuto dal Gardner. La conclusione a cui arriva la Johnston è la maggior capacità della madre di ostacolare e sabotare la relazione padre-figlio piuttosto che il contrario (Bond *et al.* 2008).

Malgrado l'alienazione parentale non sia ancora definita come sindrome, il suo mancato riconoscimento e trattamento può generare effetti futuri non facilmente controllabili. Secondo Stahl il rischio è l'aggravio del conflitto, la difficoltà di stabilire intimità nei rapporti e l'incapacità di sopportare ostilità nelle relazioni. Ulteriori

conseguenze fisiche sono i disturbi del sonno e dell'alimentazione, la vulnerabilità psicologica e il disagio nel sottostare all'autorità (Mazzoni, Nassisi 2014).

Che si tratti di sindrome o meno, il mancato legame con uno dei due genitori è dannoso per il bambino. Il diritto alla bi-genitorialità evidenzia l'importanza nella crescita dei minori, della presenza attiva e costante di entrambi i genitori. L'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 1989 sancisce il "miglior interesse" del minore e il rifiuto di uno dei genitori implica la perdita di tutela del suo interesse. In questi termini, l'alienazione parentale è una violenza emozionale, la rottura permanente del legame con un genitore comporta psicopatologie che si tramutano in forme depressive, in sensi di abbandono generando possibili stati di angoscia o sentimenti di fallimento e impotenza di fronte alle tensioni dei genitori (Maugeri 2014).

La Suprema corte precisa che nei procedimenti di separazione giudiziale, il giudice prima di prendere decisioni sull'affidamento, deve accertare l'adeguatezza del ruolo genitoriale della coppia, indipendentemente dal livello di disagio nel minore riscontrato dal consulente tecnico.

Quando la Suprema corte affronta situazioni che implicano la PAS, definisce quali elementi il giudice debba considerare nella valutazione di idoneità genitoriale, nella rilevanza della diagnosi formulata dal consulente tecnico, nel riconoscimento delle conseguenze indotte dall'affidamento e dal collocamento del minore. Ovvero, se propendere per l'affidamento condiviso tutelando il collocamento presso il genitore alienante, o assicurandolo presso un solo genitore, o prevedendo la revisione del regime di affidamento.

Una questione assai importante è la considerazione che il giudice attribuisce agli esiti della CTU⁷ senza proporre ulteriori accertamenti; la Cassazione, occupandosi della PAS come disturbo relazionale sul quale neanche la comunità scientifica mostra piena condivisione, affronta la valorizzazione del ruolo della CTU consapevole di quanto limitato sia l'operare di un giudice rivolto solo alle proprie valutazioni. Dopo la segnalazione manifesta di PAS da parte di una CTU, la Suprema corte, richiede al giudice la nomina di una nuova CTU svolta da un secondo specialista. Si rammenta il provvedimento preso nei confronti del giudice chiamato a esprimersi nella controversia del "bambino di Cittadella", essendosi limitato a motivare la propria decisione solo sulla base di una relazione peritale confermando la presenza di PAS, senza contro verificarne il fondamento. Compete al giudice accertare i comportamenti non appropriati del genitore. Nello specifico, la Cassazione critica il *modus operandi* del giudice per aver affidato solo ai tecnici il compito di valutare la condotta pregiudizievole nei confronti del figlio di uno dei genitori, senza provvedere a ulteriori accertamenti mediante le consone procedure (interrogatorio delle parti, testimonianze, documenti, ascolto del minore, relazioni dei Servizi sociali) (Casale 2019).

⁷ CTU: è l'acronimo di Consulenza Tecnica d'Ufficio, un elaborato fornito al Giudice da parte di un consulente con specifiche conoscenze e competenze al fine di chiarire le posizioni delle parti in un contenzioso.

L'ordinanza del Tribunale di Firenze del 10 novembre 2011, testimonia possibili vie per far fronte alle inadeguatezze di alcuni provvedimenti verso il genitore che ostacola i contatti del figlio con l'altro genitore.

In riferimento alla legge 54/2006, il caso riguarda un contenzioso per il passaggio da un affidamento materno esclusivo a uno condiviso con dimora prevalente materna; nei giorni di visita tra padre e figlio in seguito al provvedimento, la madre assume comportamenti ostativi fino a non mandare il minore a scuola nei giorni di frequenza del padre giustificandosi con certificati medici e testimonianze di rifiuto del figlio verso il padre. Il padre si appella ai sensi dell'art 709 ter c.p.c. e chiede un risarcimento pari a 200 euro per ogni giorno di ritardo od omessa consegna del figlio.

Il Giudice richiede il parere di una CTU il cui esito sostiene la tesi paterna e dimostra una scarsa responsabilità genitoriale della madre, non sapendosi adeguare al principio dell'art. 155 c.c. sul diritto del figlio a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori; la madre è ammonita ai sensi dell'art. 709 ter e invitata a rispettare le prescrizioni.

L'aspetto interessante di questo caso è l'utilizzo dell'art. 614 bis c.p.c.⁸ riguardo gli *obblighi di fare infungibile o di non fare* nell'ambito del diritto di famiglia prevedendo la possibilità di obbligare per il futuro una persona condannata nel presente, determinando una sanzione ogni volta che il fatto ostativo si ripete.

Il Giudice abbassa a 50 euro la proposta di risarcimento, respinge la richiesta paterna di domiciliazione invocando la disabitudine del minore ad avere rapporti col padre e nega l'affidamento paterno esclusivo, malgrado i suggerimenti della CTU Ordina alla madre di dialogare giornalmente e telefonicamente col padre sulle decisioni da prendere per il bene del figlio e le impone di giustificare le assenze scolastiche con certificato medico sottoscritto da un pediatra scelto da entrambi. Nel caso di esito negativo della sperimentazione, il Giudice contempla l'affidamento del figlio ai Servizi Sociali come unica soluzione.

Il provvedimento di Firenze fa molto discutere per essere ritenuto "blando," mettendo a repentaglio la relazione affettiva e l'apporto educativo del genitore più idoneo seppur in presenza di gravi conflitti della coppia. Sorprende la leggerezza del Giudice che non solo rifiuta il parere degli esperti da lui scelto, ma preferisce sentenziare una accademica e semplificativa *par condicio*. Significa non soppesare con attenzione le conseguenze per il bambino la cui salvaguardia nel tempo, dovrebbe essere l'unico riferimento ordinatore, privilegiando accurate analisi preventive e approfondite discussioni dei fatti (Marino 2012).

⁸ Art. 614 bis c.p.c.: riguarda le misure di coercizione indiretta: «Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

III.

PRATICHE OPERATIVE



W. Turner, *Il faro di Bell Rock* (particolare), 1819

Se i grandi sapessero unirsi ai piccoli,
tutti starebbero bene.

ESOPO, *Favole*, VI secolo a.C.

3.1 Affidamento etero-familiare e ai Servizi sociali: aspetti giuridici

La separazione non è un processo immediato, è graduale; quando la coppia si presenta all'udienza presidenziale ha già provveduto a elaborare alcune regole per l'organizzazione dei figli e dei tempi di affidamento per ciascun genitore. Solitamente, l'udienza di separazione è un momento di confronto per quei coniugi incapaci di comportamenti condivisi e proiettati a vincolare le intenzioni ipotizzate nella speranza di essere accontentati. Nei casi di maggiore conflittualità nei quali spesso si rischia di compromettere la bigenitorialità, l'intervento del giudice nella fase presidenziale è essenziale, unica efficace azione capace di impedire col trascorrere del tempo, l'irreversibilità della situazione. Esistono conflitti genitoriali talmente aspri che impediscono le scelte del giudice; in questi casi estremi, può succedere che il giudice opti per l'affidamento etero-familiare, come previsto dall'art 5 della l. 184/1983¹ che stabilisce il collocamento del minore al di fuori della famiglia. Tale estremo provvedimento si esercita in seguito alla messa in discussione della responsabilità genitoriale e della sua sospensione poiché ritenuta pregiudizievole per il minore. Il termine "pregiudizievole" si riferisce all'adozione di condotte conflittuali con l'altro coniuge che hanno ripercussioni sul diritto del minore alla bigenitorialità. Il provvedimento ha effetti devastanti sui genitori che devono accettare l'ingresso di estranei nelle proprie vite e anche per il minore rappresenta un forte cambiamento². Proprio perché il conflitto tra coniugi ha diversi gradi di intensità anche la risposta del giudice è proporzionata alla natura delle lesioni dei diritti del minore. I livelli di affidamento condizionano la regolazione della responsabilità genitoriale, al soggetto affidatario, infatti, è conferita una responsabilità genitoriale proporzionata. La l. 184/1983 nell'art. 3 comma 3 prevede che nel provvedimento di affidamento

¹ L'affidamento etero-familiare è previsto dall'art. 5 della l. 184 del 1983, oltre a prevedere la collocazione del minore presso l'affidatario, rimanda alle disposizioni dell'art. 316 cod. civ. e stabilisce esplicitamente che: «In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie».

² In realtà, il legislatore dimostra di essere consapevole delle conseguenze dell'affidamento etero-familiare nel momento in cui prevede (art. 337 quater) che nel caso di affidamento familiare una copia del provvedimento di affidamento sia trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. L'ingresso in campo di un giudice deputato normalmente a occuparsi dei minori quando viene meno la rappresentanza legale degli stessi non è casuale, ma significativa del fatto che il legislatore ritiene che con l'affidamento etero-familiare si determini un trasferimento della responsabilità genitoriale a un terzo e quindi diventi necessario un controllo da parte del giudice tutelare.

etero-familiare siano specificate non solo le motivazioni, ma anche i tempi e i poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori possono mantenere i contatti col figlio. Inoltre, dev'essere specificato il Servizio sociale di riferimento con l'obbligo di tenere informati il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni.

L'affidamento ai Servizi sociali è un altro provvedimento "invasivo", ma a differenza di quello etero-familiare interferisce meno con le decisioni dei genitori e la loro responsabilità genitoriale. In queste situazioni i Servizi sociali sono coinvolti nel conflitto coniugale e il loro intervento focalizza il recupero della bigenitorialità e non la difesa del minore dai propri genitori. Gli assistenti sociali mediano le relazioni tra i genitori per attenuare le difficoltà e riportare una nuova normalità nella gestione del minore. In virtù di essere gli operatori che predispongono le frequentazioni tra genitori e figli, il giudice saprà graduare le proprie scelte in riferimento ai livelli di conflittualità rilevati e monitorati nel tempo (Pellegrini 2018).

Intervenire in un conflitto significa salvaguardare un rapporto collaborativo al fine di garantire una genitorialità condivisa più favorevole allo sviluppo dei figli. A tutela di questa cooperazione si sviluppano interventi di sostegno reciproco tra psicologi e operatori del diritto, un valido esempio è la Consulenza Tecnica d'Ufficio. La CTU è una consulenza psico-giuridica orientata alla comprensione dei vissuti e dei legami familiari che caratterizzano la coppia genitoriale e i figli in un contesto differente da quello processuale; l'intento è trovare collaborazione nell'organizzare un progetto d'intervento costruttivo e d'aiuto al giudice per indirizzarlo verso i migliori provvedimenti da adottare. Il procedimento così inteso, favorisce la famiglia a comprendere il cambiamento nelle loro vite e trovare le risorse su cui contare per tutelare le esigenze dei figli (Colombo, Spettu 2012).

Nell'ottica di salvaguardia della bigenitorialità come diritto fondamentale del minore in ambito giuridico e non, sono aumentati gli strumenti di supporto alle coppie conflittuali per la costruzione di un progetto condiviso. Tra i più diffusi emergono: la coordinazione genitoriale e la mediazione familiare.

3.2 La coordinazione genitoriale

Secondo il diritto di famiglia i genitori coinvolti in una separazione conflittuale si sentono incompresi e impotenti non conoscendo gli "strumenti" che permetterebbero loro di affrontare le controversie in maniera efficace. Il coordinatore genitoriale è una figura professionale in grado di aiutare la coppia costruendo un quadro di riferimento atto a orientare i genitori verso la risoluzione del conflitto e fornirli le necessarie competenze per comprendere le proprie esigenze e quelle dei figli. I genitori hanno bisogno di informazioni sullo sviluppo infantile, sulle dinamiche che si creano durante una separazione/divorzio e le conseguenze sui figli e sul sistema famiglia, sul loro ruolo nel conflitto e sulle alternative che possono scegliere. La coordinazione genitoriale tutela l'interesse e il benessere che la co-genitorialità garantisce a un figlio, per questo favorisce la trasmissione ai genitori delle competenze necessarie per esercitare una funzione co-genitoriale in maniera indipendente. La figura del coordinatore genitoriale collabora col tribunale nel momento in cui

si riferisce al piano genitoriale o alle disposizioni di affidamento che tutelano gli interessi del bambino.

Il coordinatore genitoriale è coinvolto nel momento in cui una coppia che si sta separando non riesce a rispettare gli accordi presi in precedenza riguardo l'affidamento dei figli; a volte i genitori comprendono di aver bisogno di aiuto, in altre sono indirizzati dagli avvocati, dal giudice, da professionisti della salute mentale o della mediazione familiare. L'incarico iniziale³ del coordinatore familiare si verifica quando riceve una copia dell'ordine di invio dal giudice. Prima dell'ordine di invio il coordinatore genitoriale può ricevere una richiesta dai genitori, dagli avvocati o dal giudice stesso per verificarne la disponibilità. Nei casi in cui l'intervento è disposto dal giudice, l'Ordine d'Invio del tribunale è il documento legale che definisce l'autorità e gli obiettivi del servizio.

Per un buon esito dell'intervento, il coordinatore familiare instaura un rapporto di fiducia con i genitori perseguendo un ascolto attivo e bilanciato di entrambe le parti oltre a una comunicazione aperta e trasparente. L'operatore insegna ai genitori le tecniche di comunicazione e fornisce loro informazioni sullo sviluppo dei bambini per avvicinarli secondo le specifiche esigenze. I figli diventano il *focus* degli incontri e il coordinatore genitoriale si impegna a facilitare i genitori a mantenere relazioni continuative coi propri figli e collaborative con l'altro genitore. L'obiettivo è di ridurre i conflitti secondo strategie efficaci che proteggono i figli dalle controversie dei genitori. Vista la complessità e la fragilità delle situazioni, il percorso di coordinazione genitoriale prevede un contratto che definisce il servizio fornito, il ruolo del coordinatore, le tempistiche, le tipologie di incontri⁴, i limiti di confidenzialità e il diritto alla privacy, le modalità di coinvolgimento dei figli e della comunicazione tra i genitori e il professionista.

La parte iniziale degli incontri è importante per raccogliere informazioni sulla storia della coppia, per comprendere le dinamiche conflittuali e per cercare le cause dell'ostilità; altre informazioni essenziali riguardano il rapporto e le relazioni dei figli con ciascun genitore. Anche i figli, vittime esposte al conflitto genitoriale che compromette la qualità della genitorialità e influenza il loro adattamento, sono soggetti importanti nella coordinazione genitoriale. Oltre ai fattori di rischio, il coordinatore genitoriale si concentra sui punti di forza e sui bisogni dei genitori che possono favorire un progressivo cambiamento.

Spesso, il problema centrale delle coppie che accedono alla coordinazione genitoriale è la conflittualità per cui il professionista deve essere capace non solo a comprendere i motivi dello scontro ma anche verificare eventuali questioni irrisolte latenti, come ad esempio le dinamiche con la famiglia d'origine o le ferite pregresse. Per il coordinatore è utile chiarire l'approccio dei genitori nella risoluzione del conflitto.

Morton Deutsch distingue due atteggiamenti di approcci nella risoluzione dei conflitti: quello cooperativo e quello competitivo. L'approccio cooperativo è carat-

³ Sia quando la famiglia lo abbia richiesto che quando esso venga prescritto.

⁴ Incontri che possono essere congiunti, individuali, di persona, telefonici.

terizzato da una comunicazione efficace e dalla disponibilità nelle conversazioni e nella condivisione dei valori verso un orientamento di reciprocità. Nell'approccio competitivo invece, i genitori non riescono a comunicare serenamente attuando comportamenti negativi, incapaci di suddividersi efficacemente i doveri genitoriali evitando la condivisione di idee e limitandosi a criticare e rifiutare. Il riconoscimento di tali atteggiamenti aiuta il coordinatore familiare a capire se i genitori siano pronti ad ascoltare e affrontare un certo percorso, a verificare se le intenzioni di migliorare la relazione sia effettivamente reale. Uno strumento utile per iniziare il processo di trasformazione del conflitto è individuare gli obiettivi dei genitori oltre che le palesi discussioni, le risorse virtuose disponibili per l'intero sistema familiare. Tutti elementi che aiutano il coordinatore genitoriale a sviluppare una strategia di intervento volta ad affrontare in maniera costruttiva la rottura familiare.

Il piano genitoriale è lo strumento fondamentale per assicurare ai genitori una co-genitorialità efficiente. Al suo interno sono definite le azioni da perseguire riguardo ai figli prese congiuntamente dalla coppia superando le controversie e pianificando l'agenda delle frequentazioni⁵. Inoltre, lo sviluppo di un piano genitoriale è utile anche per ridurre il sentimento di perdita di riferimenti che provano i bambini. A seguito della separazione/divorzio i bambini subiscono il trauma del repentino cambiamento di abitudini della vita familiare, della routine quotidiana e del rapporto di affetto tra e con i genitori.

Malgrado le inevitabili perdite, i genitori devono sapere mantenere le relazioni che il figlio aveva prima della separazione, seppur con le differenze indotte dalle eventuali famiglie allargate, rassicurando i figli di non sentirsi responsabili della separazione e di dar loro massima serenità e sicurezza evitando litigi o parlando male dell'altro genitore.

Le situazioni altamente conflittuali vedono genitori accecati da rabbia, risentimento e con ferrea volontà di rivalsa, impossibilitati a capire che le cause del conflitto riguardi anche il proprio comportamento e non sempre quello dell'altro. È compito del coordinatore genitoriale mettere in discussione le certezze della coppia, indagando con scrupolo ciò che riguarda il singolo e le proprie contraddizioni; i conflitti si fondano sulle "divergenze interpretative" di fatti, illudendosi di conoscere il punto di vista dell'altro. Molti genitori in conflitto congetturano col timore delle potenziali azioni che potrebbe compiere il partner ed è proprio compito del coordinatore genitoriale mostrare l'illogicità di certi ragionamenti degenerativi secondo criteri di imparzialità. È necessario disvelare le emozioni che si celano dietro le dinamiche del conflitto anche se la coppia stenta a comprenderne la ragionevolezza; solo il coordinatore genitoriale è in grado di identificarle e renderle manifeste per controllarle.

L'intervento di coordinazione genitoriale risulta efficace solo quando le famiglie superano la trappola del conflitto, imparano a riconoscere le cause e le emozioni messe in gioco, aprendo il cammino per affrontare una co-genitorialità efficace a loro e soprattutto, ai propri figli.

⁵ Gli accordi sull'organizzazione delle frequentazioni possono essere stabiliti dal giudice, ma anche da un piano genitoriale ben organizzato che può assumere la forma di un ordine del giudice.

3.3 La mediazione familiare⁶

Il conflitto è una situazione naturale nella vita delle persone e consolida le relazioni se gestito adeguatamente; se non affrontato correttamente causa effetti distruttivi sugli individui e sulle relazioni. Nell'impossibilità di efficaci rimedi, le persone si rivolgono a professionisti esterni e imparziali, nella speranza di trovare punti di accordo. Le ADR⁷, raggruppano metodi di risoluzione alternativa delle controversie che comprendono: la coordinazione genitoriale, la negoziazione assistita, la pratica collaborativa e la mediazione familiare. Sono metodi alternativi il cui ricorso garantisce alle parti un vantaggio economico evitando le numerose spese legali e una maggiore autonomia nella gestione delle dinamiche conflittuali.

Nelle separazioni si ricorre a un legale di fiducia per tutelarsi dalle imprevedibili azioni che potrebbe compiere l'ex partner. In Italia, l'aumento dei casi di crisi familiari impone di ripensare ai rapporti tra le famiglie, le istituzioni e i servizi, promuovendo una nuova cultura della separazione volta alle esigenze dei figli, soggetti più esposti alle conseguenze psicologiche e sociali in termini di costi e rischi. Il Servizio di mediazione familiare è una preziosa risorsa che aiuta i genitori a contenere gli effetti negativi della separazione e a trasformare un'esperienza dolorosa e distruttiva in un'occasione per costruire un nuovo rapporto.

Il servizio si pone l'obiettivo di aiutare la coppia di genitori a ricercare una nuova modalità di comunicazione costruttiva per sé e soprattutto per i figli; di sostenere le competenze genitoriali attivando le risorse e le capacità personali per accogliere i bisogni di crescita dei figli; di favorire il processo di negoziazione per individuare accordi accettabili, nell'interesse dei minori e per rafforzare la rete dei rapporti sociali e familiari di accoglienza (rete della famiglia allargata).

In Italia, la mediazione familiare fa riferimento a un modello teorico *simbolico sistemico-relazionale*: la parte simbolica riguarda l'indirizzo dell'azione del mediatore, proiettato a comprendere i significati che la coppia attribuisce alle relazioni coniugali/familiari e ai comportamenti che ne derivano; l'approccio sistemico-relazionale è un quadro teorico di riferimento in grado di attribuire significato alle dinamiche della coppia durante la separazione orientando le scelte del mediatore.

L'approccio è sistemico perché lo sguardo del mediatore non si concentra solo sull'individuo, ma si allarga sulle numerose variabili che caratterizzano la vita della persona; è relazionale spostando il focus dall'ambito dell'interazioni a quello delle relazioni; l'interazione si configura come un insieme di comportamenti osservabili, definibili, catalogabili, la relazione invece, è un processo più astratto e complesso. L'interazione è un canale di accesso alla relazione, il che richiede maggiori attenzioni sull'analisi qualitativa dei legami e sulla ricerca di senso delle rappresentazioni familiari e dei modelli interiorizzati di relazione. Nell'interazione quindi, opera anche una dimensione legata a ciò che viene trasmesso, aspetto cruciale nell'osservazione delle relazioni (Mazzei, Neri 2017).

⁶ In questo paragrafo descrivo la mediazione familiare, ambito in cui ho svolto il secondo modulo di tirocinio.

⁷ ADR acronimo di Alternative Dispute Resolution.

Il Servizio di mediazione familiare e spazio neutro in cui ho svolto il tirocinio curricolare, è un servizio specialistico sovra distrettuale che dipende dalla UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori. Il servizio afferisce ai consultori familiari con cui è in costante collaborazione, mantiene una rete di collegamento con gli uffici comunali per le comunicazioni e collabora con tutti gli Enti della rete che si occupano di relazioni famigliari.

Al suo interno sono presenti un responsabile, un coordinatore, due assistenti sociali specializzati e un educatore.

Il responsabile ha compiti inerenti al conseguimento degli obiettivi determinati dalla Direzione strategica, garantisce la congruità delle attività con i mandati istituzionali, la stesura annuale di report sull'attività svolta, la pianificazione dei servizi e l'organizzazione di incontri periodici con gli operatori.

Al coordinatore compete l'operatività riguardo alla organizzazione degli interventi, all'integrazione degli operatori, al loro coordinamento mediante riunioni periodiche di monitoraggio, confrontandosi col responsabile per circoscrivere gli obiettivi e formulare le più idonee strategie di azione.

I due assistenti sociali sono specificamente formati in mediazione familiare e si occupano della presa in carico delle richieste delle coppie e dell'organizzazione dei primi colloqui di conoscenza. Dopo il primo incontro, se la coppia sceglie i criteri della mediazione familiare, si pianificano ulteriori appuntamenti con lo scopo di maturare accordi concreti e duraturi per far fronte alle importanti scelte per la famiglia e per i figli, promuovendo una comunicazione costruttiva e un atteggiamento cooperativo tra gli adulti. Talvolta, gli accordi convenuti possono essere funzionali a una separazione consensuale o alla regolazione di coppie non coniugate.

L'educatore invece, interviene principalmente nei casi di Spazio neutro⁸.

La mediazione familiare si rivolge ai genitori in via di separazione o già separati/divorziati, bisognosi di riorganizzare la famiglia e stabilire nuovi accordi per i figli tutelando la bigenitorialità e la continuità dei legami familiari. L'accesso al servizio è spontaneo e volontario, aperto a tutte le persone che desiderano affrontare la separazione in ambito extragiudiziario. Il servizio è un momento di opportunità per la coppia soggetta a situazioni di fragilità e di irrigidimento; il mediatore usa "lo spazio" come risorsa per spingere le persone verso nuovi modi di confronto e di comunicazione, consapevole delle capacità dei genitori di rinnovarsi e di riappropriarsi della titolarità delle proprie decisioni.

Il mediatore è una terza parte neutrale. Neutralità significa imparzialità, capacità

⁸ Il Servizio di spazio neutro si attiva a seguito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed è finalizzato a garantire il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori nonostante le rotture e le crisi provocate dalla separazione e dai conflitti tra gli adulti. La titolarità del caso rimane in capo al Consultorio familiare di provenienza che continua il lavoro con i genitori e mantiene costanti rapporti con il Servizio di spazio neutro con équipe periodiche di monitoraggio e orientamento. In ambiente neutro si svolgono incontri facilitanti figli-genitore non convivente per ricostruire relazioni interrotte o molto problematiche, nel rispetto dei minori e del loro prevalente interesse. Tali incontri sono supervisionati dall'educatore e dall'assistente sociale. L'accesso al Servizio di spazio Neutro avviene su invio del Consultorio familiare che mantiene in carico la situazione e resta il referente per l'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'intervento. In base alle scadenze richieste, lo Spazio neutro formulerà una relazione per il Consultorio familiare sull'andamento della facilitazione dei rapporti e sulla possibile evoluzione verso una possibile autonomia.

di non schierarsi, mantenere equidistanza concedendo medesime attenzioni a entrambe le parti secondo criteri di equilibrio. Il mediatore trasmette e rinforza certi valori che arricchiscono le parti e il loro negoziato; assiste i partecipanti nel raggiungimento di propri percorsi decisionali valutandone le possibili conseguenze (*empowerment*); protegge dalle pressioni che i partecipanti esercitano reciprocamente e da quelle che egli stesso può praticare inconsciamente. Per questo si redige un documento di consenso alla mediazione, per sottolineare il criterio non vincolante dell'esito della stessa.

Il mediatore verifica che ogni soggetto partecipi volontariamente e sappia distinguere i potenziali squilibri che minano il percorso di mediazione; il mediatore deve essere in grado di gestirli stabilendo delle regole, condividendo le informazioni e identificando le necessarie consulenze legali o di altro tipo. Nel caso in cui gli squilibri di potere non siano gestibili, il mediatore ha l'obbligo di spiegare che la mediazione non è più il percorso adatto e che dovrà avere termine se i partecipanti non sono in grado di rispettare le regole concordate. Il mediatore inoltre, aiuta i genitori a considerare i bisogni e i sentimenti dei loro figli, per elaborare le soluzioni migliori nelle specifiche circostanze.

Per un mediatore la comunicazione dotata di un linguaggio positivo, utile e preciso è importante; tranquillità e mitezza sono caratteristiche preziose per affrontare i delicati casi di forti conflittualità; il linguaggio suscita sensazioni, molteplici emozioni, ricordi, pensieri e immagini positive e negative. Il mediatore adopera un linguaggio chiaro, semplice, cauto, privo di tecnicismi poiché spesso si confronta con persone arrabbiate, frustrate, confuse e talvolta di altre culture. Oltre alla buona comunicazione, i mediatori devono sapere ascoltare e curare l'espressione del viso, il contatto visivo, la postura, il senso di accoglienza.

Le complesse dinamiche richiedono grande capacità analitica, per tale motivo solitamente si coinvolge un co-mediatore la cui presenza e affiancamento, offrono punti di vista differenti e una visione interpretativa più ampia. Per una co-mediazione efficace è necessaria una forte stima e fiducia tra i professionisti, un sapersi accordare sui ruoli e le responsabilità per sviluppare il corso degli incontri, perseguire reciproca comprensione dei valori e delle prospettive, rispettando il punto di vista dell'altro secondo criteri di un mutuo appoggio.

Prima che il processo di mediazione si avvii è necessario che i partecipanti accettino i termini e le condizioni compresi i documenti di tutela della privacy e riservatezza.

Durante il primo incontro, il mediatore insieme alla coppia compila la scheda iniziale per raccogliere utili informazioni riguardo la durata del matrimonio o della convivenza, l'eventuale data della separazione, altri percorsi seguiti, la presenza di legali, le condizioni di vita, l'età e i nomi dei figli, l'impiego, l'alloggio e la posizione finanziaria della coppia. Durante questo primo incontro il mediatore inquadra la tipologia di coppia, la categoria a cui appartiene, oltre a commisurare l'approccio e il ritmo al livello del conflitto, secondo gli stati emotivi, psicologici delle parti e delle loro differenze. La persona che decide di iniziare il percorso è solitamente più capace ad affrontare i cambiamenti, avendo avuto il tempo di riflettere e ponderare sulle decisioni, mentre il partner potrebbe essere impreparato e preferire atteggiamenti

menti ostativi e di negazione. Alla negazione si ricorre anche per rabbia e depressione da non trascurare per evitare ulteriori aggravii (Parkinson 2003).

Alla fine del primo incontro conoscitivo, si consegna alla coppia il regolamento della mediazione familiare che le parti sottoscrivono dando inizio al percorso vero e proprio; seguono altri due incontri congiunti in cui si indagheranno con attenzione le dinamiche di coppia e quelle familiari.

Il percorso di mediazione familiare prevede anche un incontro singolo, durante il quale il mediatore approfondisce la vita passata della persona, la sua infanzia e adolescenza così da raccogliere maggiori informazioni sui modelli educativi ricevuti per confrontarli con le dinamiche della relazione.

La fase successiva denominata “menù”, riporta su un cartellone gli argomenti emersi e individuati sui quali la coppia vuole mettersi d'accordo; terminata questa fase si procede alla stesura degli accordi con una scrittura privata da presentare in tribunale di fronte al giudice o in alternativa, come memoria di riferimento atta a guidare la coppia nell'organizzazione delle nuove dinamiche familiari.

3.4 I Gruppi di parola

I Gruppi di parola sono degli spazi dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni figli di separati, che offrono l'opportunità di confrontarsi tra di loro sulla separazione dei genitori. In Italia la tipologia di intervento è stata introdotta dal Servizio di Psicologia clinica per la coppia e la famiglia dell'Università cattolica di Milano, dai professori Marzotto e Cigoli.

I bambini hanno bisogno di essere informati in modo adeguato sul divorzio/separazione e sui cambiamenti dell'organizzazione familiare, soprattutto devono avere la possibilità di parlare e di esprimere le proprie emozioni (Colombo, Spettu 2012).

I partecipanti sono consapevoli di avere un “problema” in comune e ciò garantisce senso di appartenenza e identificazione collettiva; la forma del gruppo propone la possibilità di esprimere le proprie emozioni e i propri vissuti in un contesto di ascolto unitario, oltre all'occasione di ascoltare le esperienze degli altri, traendone informazioni utili per interrogarsi sui problemi o sui dubbi emersi. A fianco al dialogo e al confronto, i gruppi prevedono numerose attività come il disegno, la visione di film, la consultazione di libri illustrati, i giochi di ruolo, i burattini, i collage e altre attività ludiche ricreative.

Lo scopo principale è di dedicare ai bambini uno spazio di ascolto e di scambio reciproco di testimonianze e di emozioni con le quali imparare un ruolo attivo nelle specifiche situazioni familiari riconoscendo il cambiamento in atto. L'attività del gruppo innesca un percorso personale di elaborazione e superamento della situazione che i minori vivono attraverso una gestione libera e naturale delle dinamiche. La funzionalità del gruppo vuole essere anche di carattere preventivo rispetto alla costruzione di futuri legami familiari dei bambini in età adulta.

Il gruppo di parola non conta più di dieci partecipanti per garantire una maggior coesione e un dialogo non troppo individualizzato, ma neanche troppo generaliz-

zato. Il gruppo si compone di quattro incontri di due ore ciascuno: i primi tre sono rivolti esclusivamente ai figli, il quarto coinvolge anche i genitori.

Gli incontri trattano diverse tematiche sul conflitto genitoriale, sulla comunicazione della separazione, sulla relazione con il genitore non coabitante, sui nuovi compagni dei genitori e sulla posizione del figlio nel contesto familiare. Questi temi sono linee guida generali, adattabili alle peculiari esigenze dei bambini partecipanti. Solitamente, durante gli incontri presenziano due conduttori; la co-conduzione consente una maggior attenzione dei segnali e dei bisogni dei bambini, permettendo ai figli di interagire con una “coppia” di adulti cooperativa e loro funzionale.

Il terzo e quarto incontro si concentrano sulla scrittura di una lettera indirizzata al gruppo dei genitori che sarà letta durante l’ultima ora dell’ultimo incontro. Dopo la lettura, i genitori possono decidere di scrivere una risposta che sarà affrontata in maniera collettiva e interattiva accertandosi che i bambini comprendano appieno i significati delle parole degli adulti.

Un aspetto frequente sul contenuto delle lettere è la precoce consapevolezza della separazione dei propri genitori e il bisogno di sapere se sono ancora amati. L’ultimo incontro è proprio un’occasione «di rigenerazione dei legami familiari tra i genitori e i figli» (Morandi 2015).

Il gruppo di parola potrebbe diventare uno strumento complementare alla mediazione familiare relativamente alla riorganizzazione della vita dei figli dopo la separazione/divorzio dei genitori. Sia il gruppo di parola che la mediazione familiare aspirano a essere risorse a sostegno della famiglia e del suo riassetto dopo la separazione; mentre la mediazione familiare è uno strumento dedicato ai genitori che aiuta indirettamente anche i figli, il gruppo di parola agisce in modo inverso proprio per il suo essere stato concepito a dimensione dei bambini.

È auspicabile che la mediazione familiare e i Gruppi di parola siano processi da svolgere contemporaneamente, permettendo al sistema genitori/figli di affrontare simili tematiche parallelamente e confrontando in modo reciproco gli stati emozionali dei soggetti. Nelle prime fasi della separazione, solitamente i figli non riescono o non vogliono comunicare con i propri genitori perché li vedono arrabbiati e sempre in tensione, se questo momento coincidesse con l’avvio della mediazione familiare sarebbe possibile per i genitori ritrovare una più accorta comunicazione rispettando gli spazi e i tempi dei figli, filtrando con dovizia le cose da dire e non dire sulla separazione.

Il momento di confronto genitori-figli dell’ultimo incontro del gruppo di parola può essere organizzato a seguito della mediazione, in una fase più consapevole dei genitori che consente una maggiore serenità per far fronte alla ricostruzione di nuovi equilibri e relazioni.

Il gruppo di parola risulta uno strumento innovativo focalizzato sui bambini che permette di sopportare col gruppo di pari un’esperienza comune di crisi, metabolizzando il trauma e il lutto della separazione salvaguardando i legami e le relazioni affettive. Il gruppo di parola è una risorsa preziosa per attivare un processo di «ricostruzione della fiducia nei legami» dei bambini (Morandi 2015).

3.5 Il gruppo per padri separati: un caso studio del Servizio di mediazione familiare e spazio neutro di Padova

Con il decreto interministeriale del 19 dicembre 2020, ogni anno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze, approva la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS). Tramite il FNPS sono assegnate alle regioni alcune somme di denaro per seguire la programmazione degli impieghi di risorse.

Per l'annualità 2020 la programmazione degli impieghi del FNPS riguarda l'intervento a favore dei Consulenti familiari socio-educativi per le attività di promozione, di prevenzione e di sostegno a favore delle persone e delle famiglie, in un'ottica di collaborazione e integrazione con i servizi socio-sanitari del territorio e con l'obiettivo di sviluppare azioni inerenti ai Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale.

Con la deliberazione della giunta regionale n. 1426 del 19 ottobre 2021 "Piano operativo delle attività 2021" relative al sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consulenti familiari delle Aziende ULSS del Veneto, l'Amministrazione regionale adotta il piano operativo 2021, destinando una somma pari a quasi due milioni di euro. Grazie a una parte del fondo destinata ai consulenti è stato possibile attivare, presso il Servizio di mediazione familiare e spazio neutro, attività integrative rispetto al lavoro ordinario di accoglienza delle coppie per percorsi di mediazione. Si sono potuti attivare periodicamente gruppi a sostegno della genitorialità nella fase della separazione/divorzio. Nel periodo di mia frequentazione del tirocinio ho potuto partecipare all'implementazione di un gruppo per padri separati, gruppo ad accesso spontaneo, pensato per tutti quei papà che affrontano la separazione o il divorzio al fine di sostenerli nelle loro funzioni genitoriali e nelle responsabilità paterne. A stimolare questa iniziativa è stata la partecipazione ridotta dei padri alle proposte precedenti per le coppie separate e inoltre, per la discontinuità della loro relazione coi figli presso lo Spazio neutro.

Lo scopo del gruppo è affrontare il cambiamento a seguito di una separazione/divorzio con particolare attenzione verso i figli, al fine di sostenere i papà durante le varie fasi del processo.

Gli obiettivi specifici riguardano il riconoscimento e l'elaborazione dei vissuti emotivi, delle preoccupazioni e delle difficoltà legate al grande cambiamento che comporta la separazione per sé e per i figli; il sostegno delle risorse individuali e genitoriali per prevenire il disagio e la sofferenza dei figli; l'individuazione dei bisogni dei minori e delle risposte adeguate a farvi fronte; la capacità di riuscire a gestire i rapporti con la famiglia allargata e altre figure di riferimento presenti; la gestione dei rapporti tra genitori e figli e tra gli stessi adulti e le questioni giuridiche legate al procedimento di separazione e all'affidamento.

L'organizzazione del gruppo prevede prima un'introduzione da parte degli operatori sulle dinamiche della separazione, sulla gestione del dolore, sul riconoscimento dei sentimenti dei figli e sulla tutela dei rapporti con loro; poi, si stimolano le riflessioni dei papà anche col supporto di alcuni video e immagini.

Al primo incontro si affronta il tema della separazione come processo comples-

so, doloroso, portatore di sentimenti di perdita, di sconfitta e di fallimento per un progetto condiviso interrotto. I cambiamenti spaventano, creano incertezza ma possono diventare pretesti di rinnovamento, dipende dalla singola persona scegliere se affrontarli come opportunità o se lasciarsi condizionare dal dolore. La separazione di per sé non compromette la crescita dei figli, è la sua gestione conflittuale che la drammatizza quando i genitori sono più impegnati a infrangere l'immagine dell'altro che a proteggere i propri figli.

Il secondo incontro si concentra sui figli e sulla considerazione del loro punto di vista; i figli soprattutto di fronte ai conflitti, tendono ad allearsi con il genitore che vedono più in difficoltà quasi per ristabilire un equilibrio. Perciò è necessario mostrarsi sicuri e calmi evitando dinamiche di attacco verso l'altro percepite dai figli anche se piccoli; è più importante parlare con loro dei cambiamenti in atto incentivando un dialogo sulle emozioni per comprendere il loro stato d'animo.

Gli ultimi due incontri si focalizzano sulla realizzazione di un progetto considerando lo stato d'animo del bambino e le sue paure di perdita e di essere abbandonato dai genitori. Bisogna tranquillizzare il bambino evidenziando la specificità dei due nuovi mondi: quello del papà e quello della mamma, per farlo è necessario riconoscere l'altro con positività restituendo a entrambi identità di figure essenziali.

Una prima attività proposta è la *ruota della consapevolezza*, uno strumento atto a comprendere le aree emozionali più sviluppate e quelle più carenti; l'immagine della ruota rimanda a un'idea di dinamicità anche in presenza di aree dolorose apparentemente ineliminabili ma che in realtà, attraverso un percorso dedicato sulla propria persona e il forte desiderio di cambiamento, possono venire superate. Questo strumento si è utilizzato per permettere ai padri di spostare l'attenzione dal conflitto alla costruzione di un progetto individuale.

Un'altra attività considera l'analisi delle emozioni provate durante le fasi della separazione, riprendendo il «modello ciclico del lutto» di Emery, secondo il quale gli individui alla fine di una relazione importante oscillano lungo un ciclo di amore-rabbia-tristezza nel tentativo di elaborare il lutto. Le tre emozioni si susseguono singolarmente fino ad attenuarsi e a fondersi generando una visione più realistica e meno dolorosa del divorzio. Quando la fusione non si verifica, le persone rimangono intrappolate in una delle fasi non permettendo la corretta elaborazione del lutto. Lo schema proposto durante gli incontri fa riferimento a tre momenti: la crisi, la separazione e lo stato attuale, chiedendo ai papà di elencare le emozioni, positive e/o negative provate in ciascuna delle fasi. Nel momento di crisi iniziale sono emersi i sentimenti di fallimento, rabbia, confusione, paura e instabilità accompagnati da un costante senso di colpa verso i figli. Con la separazione si manifesta anche una sensazione positiva di ebrezza, ma persistono rancore, desiderio di rivalsa e rabbia. Nell'ultima fase sono emerse emozioni positive di consapevolezza del legame coi figli e di un arricchimento dato dal nuovo progetto di vita, restano comunque rabbia, amarezza e paura del futuro.

Nelle esperienze di rottura il ricordo del passato è doloroso e il primo istinto è di eliminarlo, cercando di evitare le difficoltà e di ridurre il malessere, mostrando ai figli una pseudo realtà priva di contraddizioni. Invece, è proprio attraverso il

riconoscimento del dolore che è possibile restituire aspetti positivi al progetto comune fallito, che comunque ha generato i figli, frutti di sentimenti reali e veri di un legame genitoriale.

CASO I: R.A. è un uomo di cinquant'anni separato consensualmente dal novembre 2020; ha un figlio di undici anni, in questo momento sta passando un periodo difficile e travagliato, a causa di stravolgimenti del lavoro dovuti alla pandemia e per la gestione del figlio, centro della sua vita. Dopo la separazione vive una vita molto solitaria in quanto oltre al lavoro e alla gestione del figlio non resta né tempo né voglia per altro.

Ha partecipato al progetto per confrontarsi e per capire come riescono ad andare avanti altre persone nella sua stessa situazione.

Durante gli incontri mostra il bisogno di confronto e di ascolto; racconta di essere andato via di casa e di quanto il figlio nei primi mesi si rifiutasse di stare con lui facendolo sentire tremendamente in colpa. A distanza di due anni sono riusciti a trovare un equilibrio e il figlio sta da lui quasi al 50%.

R.A. non capisce ancora come il figlio abbia vissuto la separazione e racconta di un episodio capitato pochi giorni prima: erano a cena e scherzando ricorda al bambino un episodio di una sculacciata data quando era piccolo; il figlio si mette a piangere dicendogli che prima della separazione era più aggressivo verbalmente e ricorda che non era la prima volta che capitava un episodio simile.

Durante l'incontro riguardo al progetto individuale post separazione, R. A. racconta di essere focalizzato sul figlio e sul suo benessere non riuscendo ad avere una vita sociale in sua assenza. Inoltre, ha liquidato le proprie quote dall'azienda di cui era socio e questo lo ha destabilizzato. Riferisce anche di come in seguito alla separazione, i genitori dei compagni di scuola del figlio abbiano alzato un muro nei suoi confronti.

Il caso riportato mostra la difficoltà di un genitore di tessere altre relazioni interpersonali perché troppo concentrato su di un progetto focalizzato sul figlio secondo un'ottica consolatoria piuttosto che evolutiva.

Il gruppo è a lui risultato un'occasione di confronto con situazioni differenti per acquisire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie esigenze, comprendendo che indirettamente ha portato giovamento e maggior serenità al rapporto padre/figlio.

CASO II: P.P. un uomo di cinquantacinque anni con tre figli rispettivamente di quindici, tredici e undici anni, separato da ottobre 2021. La separazione è partita come giudiziale e si è conclusa come consensuale su consiglio del giudice. Ha lasciato l'abitazione coniugale su suggerimento di un consulente che gli ha consigliato l'allontanamento a causa delle eccessive tensioni col partner. Il rapporto con la ex moglie è altamente conflittuale, comunicano tramite legali o tramite posta elettronica. P.P. denuncia i sentimenti di rabbia repressi della ex moglie e il desiderio di vendetta che si ripercuotono sui figli.

P.P. sostiene che il genitore obbligato ad andarsene di casa non sia solo penalizzato economicamente, ma anche dai figli che percepiscono l'allontanamento come

un abbandono. P.P. denuncia un'alleanza della figlia più grande con la madre, trattandolo come se fosse l'unico colpevole oltre a rifiutarsi di vederlo. Quelle poche volte in cui vede i figli nota come cambino atteggiamento in presenza della mamma o come rispondano al telefono con tentennamenti in presenza della ex moglie. Anche il figlio mezzano mostra scarso interesse e poca voglia di passare del tempo col padre.

P.P. in riferimento alle emozioni che provano i figli a seguito di una separazione, sostiene che non sappia come i suoi vivano la situazione perché non riesce a instaurare un dialogo sereno e sano malgrado i vani tentativi, sempre smorzati dalla tendenza dei figli a normalizzare l'accaduto. P.P. mostra una grande sofferenza e una profonda frustrazione per la conflittualità con la moglie e per la mancanza di contatto con i figli; ha riferito di non essersi chiuso e di avere invece cercato di dedicare più tempo a sé stesso, consapevole di doversi rimettere in gioco.

Il gruppo gli è servito per riflettere e imparare a riconoscere le dinamiche dei comportamenti dei ragazzi stressati dagli atteggiamenti della ex moglie, oltre che a confrontarsi col vissuto di altri padri che vivono fasi e situazioni diverse. Riconosce l'importanza di farsi aiutare tramite un percorso individuale presso il consultorio.

In questo gruppo sono emerse differenti circostanze: padri appena separati, depressi, separati da molto, risposati, impegnati in aspri contrasti con l'ex partner. L'eterogeneità delle esperienze è una risorsa per i partecipanti che da un lato ascoltano e riflettono su situazioni anche peggiori delle proprie, dall'altro possono gioire di storie a lieto fine come dimostrazione di possibili scenari.

CONCLUSIONI

Il lavoro di ricerca restituisce la dovuta importanza della presenza paterna nella vita di un figlio di separati/divorziati, in un rinnovato contesto dove i “nuovi padri”, figli dei movimenti degli anni 60/70 del secolo scorso, affrontano la sfera dell'accudimento da sempre ritenuta di competenza femminile, evidenziando la capacità del bambino a instaurare forme multiple di attaccamento.

La giurisprudenza conferma il diritto di crescere con entrambi i genitori anche dopo una separazione o un divorzio; la l. 54/2006 sostiene, nella teoria, l'importanza della bigenitorialità e la partecipazione congiunta dei genitori sulle scelte riguardanti l'accudimento del figlio in età minore. Nella pratica i tribunali, ancora legati a un modello culturale statico, privilegiano la figura materna a discapito di quella paterna dubitando sul carattere innovativo della legge, preferendo la figura materna più incline alla cura dei bambini, a scapito dei padri che pur capaci di svolgere la stessa mansione, sono ritenuti meri sostituti anche attraverso appellativi sminuanti come “mammi”.

Le separazioni conflittuali sono il tema centrale della ricerca in quanto rappresentano le principali cause dell'indebolimento del rapporto padre-figlio; nonostante l'affidamento condiviso sia la pratica privilegiata mi interrogo se sia la scelta più opportuna per il bambino. Il diritto alla bigenitorialità non è certo messo in discussione, ma nel concreto, come si traduce la quotidianità dei figli con l'affidamento condiviso al 50%? Nel mondo degli adulti soprattutto nei contesti di angherie, dispetti, liti l'ottenimento di una ripartizione equa è sicuramente una conquista.

L'art. 143 c.c. sancisce l'uguaglianza dei coniugi con pari diritti e doveri, un principio legittimo, ma che a seguito di una separazione/divorzio fatica a permanere. L'allontanamento dalla casa coniugale comporta per il genitore, solitamente il padre, una riduzione delle capacità economiche che spesso si traducono in soluzioni abitative di soccorso, o peggio, nel forzato rientro presso la casa dei propri genitori; contesti che possono rendere più difficoltose e discontinue le relazioni coi figli a causa della sovente mancanza di spazi adeguati, accoglienti, stabili, per consentire una nuova quotidianità.

Per i figli la drammatica esperienza si trasforma anche in una ricerca costante di “casa” che fatica a divenire senso di appartenenza, un conflitto interiore che si trasforma in una condizione di eterno ospite in entrambe le abitazioni. Il timore di dover scegliere una delle due case o di manifestare preferenze per una parte piuttosto

sto che per l'altra, sono sentimenti che il bambino vive e che accrescono in lui un costante senso di colpa.

La ripartizione dei giorni di visita durante la settimana, non garantisce una presenza tale da produrre abitudini solide, da sostituire forse, con affidamenti condivisi a settimane alterne; il figlio potrebbe rimanere più giorni continuativi dal padre per sviluppare nuove quotidianità e rinnovati equilibri, imparando a riconoscere il contesto e le regole del mondo del papà.

I bambini come possono mai vivere il contesto familiare in un continuo migrare? Tre giorni in una casa, quattro nell'altra portando zaini di libri pesanti e talvolta anche uno zaino con tutto il necessario per la frequente modestia dell'alloggio paterno. Le vacanze calendarizzate prima da un genitore poi dall'altro col risultato di passare talmente poco tempo in entrambe le famiglie e spesso con sistemi familiari differenti in cui manca sempre il tempo di abituarsi.

Essere ovunque per non essere in alcun luogo! Quella del figlio è una situazione pesante non solo fisicamente per gli spostamenti ma anche psicologicamente per il carico emotivo di contraddizioni e complessità che lo accompagnano.

Taluni padri comprendono i disagi dei figli non sempre manifesti e pur rinunciando a quanto la legge garantisce loro, cercano di far fronte agli imbarazzi logistici, confidando che la serenità ben radicata nell'età adolescenziale possa divenire forma di sicurezza nell'adulto di domani e qualità delle sue relazioni col mondo.

Spunti di riflessione che aprono innovativi cammini del nostro saper essere assistenti dei più deboli nella mesta cornice delle separazioni e dei sempre più numerosi divorzi.

Ringraziamenti

Un grazie particolare alla mia relatrice Maddalena Cinque per avermi affiancato con infinita disponibilità, per i suoi preziosi suggerimenti e per la pazienza e la cura con cui ha più volte letto il mio lavoro.

Ringrazio le mie tutor di tirocinio, Simonetta Valentini e Giulia Meneghel per avermi guidata durante quel percorso. Sono loro le "colpevoli" del tema da me scelto!

Grazie a mio padre, che è riuscito sempre a essere presente nella mia vita, insegnandomi la gioia di amare e di farmi amare.

Ringrazio le mie due famiglie per le innumerevoli fonti di ispirazione; i miei fratelli Giacomo, Paola e Francesco per l'affetto e la sorprendente capacità di sopportazione; i miei amici Silvia, Sofia, Marta e Antonio per il supporto e l'incoraggiamento; Carlotta: guida, riferimento, amica e compagna di avventure e infine Davide che resiste a camminare al mio fianco con leggerezza.

BIBLIOGRAFIA

- AHRONS C.R., TANNER J.L., 2003, "Adult Children and Their Fathers: Relationship Changes 20 Years After Parental Divorce", in *Family Relations*, 52, pp. 340-351.
- AULETTA T., 2018, *Artt. 231-455*, 2, 2^a ed, Torino, UTET giuridica, artt. 315-337 octies.
- BAKER A.J.L., 2007, "Knowledge and Attitudes About the Parental Alienation Syndrome: A Survey of Custody Evaluators", in *The American Journal of Family Therapy*, 35, 1, pp. 1-19.
- BALDONI F., 2005, "Funzione paterna e attaccamento di coppia: l'importanza di una base sicura", in Bertozzi N., Hamon N. (a cura di), *Padri & paternità*, Bergamo, Edizioni Junior, pp. 79-102.
- BALLARANI G., 2010a, "L'affido condiviso e l'interesse del minore", in Patti S., Rossi Carleo L. (a cura di), *Provvedimenti riguardo ai figli*, Bologna, Zanichelli, pp. 20-52.
- BALLARANI G., 2010b, "Le modalità di affidamento e la potestà", in Patti S., Rossi Carleo L. (a cura di), *Provvedimenti riguardo ai figli*, Bologna, Zanichelli, pp. 53-108.
- BALLARANI G., 2010c, "Gli accordi tra i genitori e le determinazioni", in Patti S., Rossi Carleo L. (a cura di), *Provvedimenti riguardo ai figli*, Bologna, Zanichelli, pp. 109-114.
- BANDINI T. *et al.*, 2008, "Il minore tra famiglia e giustizia: i nuovi percorsi della consulenza psicologica nella disciplina dell'affidamento condiviso", in *Rassegna italiana di criminologia*, II, 1, pp. 212-217.
- BARZAGLI F. (a cura di), 2013, "Premessa: dove sono i padri? Dati, attualità e prospettive future", in *L'assenza paterna dati e studi dal 1974 ad oggi. Ricerche e statistiche sui figli monogenitore*, vol. 2, pp. 2-10.
- BAUMAN Z., 2011, *Modernità liquida*, Bari, Laterza.
- BOCCOLA N., 2011, "L'attaccamento al padre: rassegna di letterature di ricerca", in *Quale Psicologia*, 38, pp. 38-45.
- BONACH K. *et al.*, 2005, "Gender Differences in Perceptions of Coparenting Quality Among Ex partners", in *Journal of Divorce & Remarriage*, 43, 1-2, pp. 1-28.
- BOND R., 2008, "The Lingering Debate Over the Parental Alienation Syndrome Phenomenon", in *Journal of Child Custody*, 4, 1-2, pp. 37-54.
- BRETHERTON I., 2010, "Fathers in attachment theory and research: a review", in *Early Child Development and Care*, 180, 1-2, pp. 9-23.
- CARTER D.K., 2014, *Coordinazione genitoriale. Una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia*, Milano, FrancoAngeli.
- CASALE C., 2019, "Coniugi separati e litigiosi, la PAS e la Suprema Corte", in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, pt. I, fasc. 1, pp. 14-37.
- CASTELLANI R., 2016, "Valutazioni critiche sulla bigenitorialità a dieci anni dalla l. 54/2006", in *AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. Corso di formazione in psicologia, psicopatologia e psicodiagnostica forense*, pp. 4-38.
- CAULLEY A., 2018, "Equal Isn't Always Equitable: Reforming the Use of Joint Custody Presumptions in Judicial Child Custody Determinations", in *Boston University Public Interest Law Journal*, 27, 2, pp. 403-460.
- CEVOLANI N., 2017, "Le decisioni di maggiore interesse in regime di affidamento condiviso: un caso di arretramento della diarchia genitoriale", in *Famiglia e diritto*, 11, pp. 970-975.
- CIGOLI V., SCABINI E., 2000, *Il familiare. Legami, simboli e transizioni*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- COGLIATI L., 2021, "Il diritto del minore alla bigenitorialità nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo", in *Società e diritti*, VI, 11, pp. 174-190.

- COLACINO G., 2020, “Emergenza sanitaria da Covid-19, fra istanze di bigenitorialità e tutela del best interest of the child”, in *Ordines*, 2, pp. 106-129.
- COLLETTA N.D., 1979, “Support Systems after Divorce: Incidence and Impact”, in *Journal of Marriage and Family*, 41, 4, pp. 837-846.
- COLOMBO B., SPETTU C., 2012, “Sostegno e tutela dei legami familiari durante la separazione dentro e fuori le aule del tribunale”, in *Psicologia e Giustizia*, 13, 2, pp. 1-16.
- COSTA L.L.F. *et al.*, 2019, “Gender stereotypes underlie child custody decisions”, in *European Journal of Social Psychology*, 49, pp. 548-559.
- D’AMATO M., 2013, “Miti, tipi e stereotipi della paternità”, in *Padri che cambiano. 1° rapporto sulla paternità in Italia*, pp. 13-18.
- D’AMATO M. (a cura di), 2021, *Paternità. Nuovi padri in bilico tra alleanze e complicità*, Roma, Armando Editore.
- DANOVI F., 2007, “Affidamento e mantenimento dei figli naturali: la Cassazione sceglie il giudice minorile”, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 6, pp. 509-523.
- DE NICOLA P., 2017, *Famiglia: sostantivo plurale. Nuovi orizzonti e vecchi problemi*, Milano, FrancoAngeli.
- DERIU M., 2013, “Né assente né mammo: l’invenzione sociale di nuove paternità”, in *Padri che cambiano. 1° rapporto sulla paternità in Italia*, pp. 53-58.
- DI ROSA G. (a cura di), 2018, *Artt. 74-230, 1, 2ª e*, Torino, UTET, artt. 149-155sexies.
- EMERY R., 2008, *La verità sui figli e il divorzio. Gestire le emozioni per crescere insieme*, Milano, FrancoAngeli.
- EMILI F., 2011, “Gruppi di parola per figli di genitori separati”, in *Psico-Pratika*, 66, pp. 1-6.
- FABBRO N. *et al.*, 2009, “Effetti della separazione e del divorzio dei genitori sulla qualità dell’attaccamento del figlio”, in *Cognitivism clinico*, 6, 1, pp. 74-92.
- FEBBRAJO T., 2008, *Crisi della famiglia e diritto alla «bigenitorialità». L’affidamento dei figli dopo la legge n. 54/2006*, Macerata, EUM.
- FRANCINI G. (a cura di), 2017, *A caccia di Proteo. Tipologie e procedure diverse nella mediazione sistemica trigerazionale e conseguenze per la formazione*, Bologna, in riga.
- FRANCINI G., 2014, *Il dolore del divorzio. Terapia, mediazione e cura della famiglia separata*, Milano, FrancoAngeli.
- FREGAN L. *et al.*, 2008, “A comparison of mothers’ and fathers’ experiences of the attachment process in a neonatal intensive care unit”, in *Journal of Clinical Nursing*, 17, pp. 810-816.
- FURSTENBERG F., 1995, “Dealing with Dads: The Changing Roles of Fathers”, in *Escape from Poverty: What Makes a Difference for Poor Children?* pp. 189-210.
- GADDINI, E., 1989, “La formazione del padre nel primo processo infantile”, in Id., *Scritti 1953-1985*, Milano, Cortina, p. 362.
- GRIMALDI I., 2021, “La strategia della PAS o alienazione parentale nei procedimenti di affidamento della prole e la sua incidenza nel rischio di vittimizzazione secondaria”, in *Vita notarile*, fasc. 2, pp. 743-754.
- GUERCINI L., 2019, “Alienazione e Bigenitorialità”, in *I Quaderni*, 2, 2, pp. 1-4.
- KALMIJN M., 2015, “Father-Child Relations after Divorce in Four European Countries: Patterns and Determinants”, in *Comparative Population Studies*, 40, 3, pp. 251-276 .
- KHALEQUE A., ROHNER R.P., 2012, “Transnational Relations Between Perceived Parental Acceptance and Personality Disposition of Children and Adults: A Meta-Analytic Review”, in *Personality and Social Psychology Review*, 16, 2, pp. 103-115.
- KING V., 1994, “Variation in the Consequences of Nonresident Father Involvement for Children’s Well-Being”, in *Journal of Marriage and Family*, 56, 4, pp. 963-972.
- KLINE PRUETT M. *et al.*, 2005, “The collaborative divorce project. A Court-Based Intervention for Separating Parents with Young Children”, in *Family Court Review*, 43, 1, pp. 38-51.
- KRUK E., 2018, “Arguments Against a Presumption of Shared Physical Custody in Family Law”, in *Journal of Divorce & Remarriage*, 59, 5, pp. 388-400.
- LEOPOLD T., 2018, “Gender Differences in the Consequences of Divorce: A Study of Multiple Outcomes”, in *Demography*, 55, pp. 769-797 .
- LO SAPIO G., 2005, *Se non è grande che babbo è*, Roma, Armando Editore.

- LUBBOCK A., 2013, "I congedi di paternità e la conciliazione famiglia-lavoro-noi e gli altri", in *Padri che cambiano. 1° rapporto sulla paternità in Italia*, pp. 45-52.
- MAGLIETTA M., 2012, "Affidamento figli: multa in via preventiva alla madre se non rispetta gli obblighi previsti come genitore. Avere rapporti equilibrati con la figura paterna è un diritto del minore che va tutelato e garantito", in *Guida al diritto*, fasc. 9, pp. 7-9.
- MARQUES T.M., 2020, "Empirical research on parental alienation: A descriptive literature review", in *Children and Youth Services Review*, 119, pp. 2-12.
- MAUGERI G., 2014, "Dalla Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) all'Alienazione Genitoriale nei procedimenti di separazione giudiziale", in *AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense*, pp. 3-25.
- MAZZEI D., NERI V., 2017, *La mediazione familiare: il modello simbolico trigerazionale*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- MAZZONI S., NASSISI V., 2014, "Dalla Parental Alienation Syndrome (PAS) allo studio delle diverse forme di Alienazione Genitoriale", in *Infanzia e adolescenza*, 13, 1, pp. 44-53.
- MERCURI E., NALDINI M., 2020, "Genitori e figli dopo la separazione: il ruolo dei servizi per le famiglie", in *Italian Journal of Social Policy*, 1, pp. 39-54.
- MERLA L., MURRU S., 2021, "Families facing the Italian lockdown: Temporal adjustments and new caring practices in shared physical custody arrangements", in *Journal of Family Research*, pp. 1-29.
- MEYER D.R. et al., 2017, "The growth in shared custody in the United States: pattern and implications", in *Family Court Review*, 55, 4, pp. 500-512.
- MORANDI B., 2015, "La riorganizzazione della vita della famiglia nel corso del processo di separazione di una coppia con figli: la Mediazione familiare e i Gruppi di parola per figli di genitori separati come risorse di supporto sinergiche e complementari", Convegno di studi, Verona 6-7 giugno.
- NAPOLI E.G., 2015, "Affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso", in *Il diritto della famiglia e delle persone*, fasc. 1, Milano, Giuffrè, pp. 298-320.
- O'DONOHUE W., BENUTO L.T., BENNETT N., 2016, "Examining the validity of parental alienation syndrome", in *Journal of Child Custody*, 13, 2-3, pp. 113-125.
- OLIVETTA E., 2017, *Separazione e bigenitorialità*, Roma, Bonanno.
- PALM G., 2014) "Attachment Theory and Fathers: Moving From Being There to Being With", in *Journal of Family Theory & Review*, 6, pp. 282-297.
- PARKINSON L., 2003, *La mediazione familiare*, Trento, Erikson .
- PASSANANTE M.C. (a cura di), 2006, "L'affidamento condiviso: aspetti psicologici", in *AIPG Associazione Italiana Psicologia Giuridica. Master di Formazione in Psicologia, Psicopatologia e Psicodiagnostica forense*, pp. 3-20.
- PELLEGRINI D., 2018, "Strumenti di tutela dei figli minorenni nel corso della separazione tra i genitori", in *Minorigiustizia*, 2, pp. 32-44.
- PERA A., 2021, "Stato di emergenza, libertà fondamentali e diritto alla bigenitorialità nelle famiglie in crisi ai tempi del Covid-19", in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, Spring-Summer 2020, 26, 1, pp. 2-19.
- QUILICI M., 2013, "La rivoluzione dei padri", in *Padri che cambiano. 1° rapporto sulla paternità in Italia*, pp. 3-12.
- RECALCATI M., 2011, *Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna*, Milano, Cortina.
- ROMANO L., 2018, "Padri sull'orlo di una crisi coniugale: trasformazioni possibili di un ruolo fragile", in *Minorigiustizia*, 2, pp. 107-113.
- RUEDA C.A., 2004, "An Inter-Rater Reliability Study of Parental Alienation Syndrome", in *The American Journal of Family Therapy*, 32, 5, pp. 391-403.
- SABBADINI L., 2013, "Il clima sociale verso i padri sta cambiando", in *Padri che cambiano. 1° rapporto sulla paternità in Italia*, pp. 31-35.
- SARACENO C., 2016, *Coppie e famiglie. non è questione di natura*, Milano, Feltrinelli.
- SCAIFE M., BRUNER J., 1975, "The capacity for joint visual attention in the infant", in *Nature*, 253, pp. 265-266.

- SELTZER J.A., 1991, "Relationships between Fathers and Children Who Live Apart: The Father's Role after Separation", in *Journal of Marriage and Family*, 53, 1, pp. 79-101.
- SELVINI M., 2000, "Vecchi e nuovi padri", in *Ecologia della Mente*, 23, 2, pp. 145-163.
- SMYTH B., MOLONEY L., 2008, "Changes in patterns of post-separation parenting over time: A brief review", in *Journal of Family Studies*, 14, 1, pp. 7-22.
- SOLERA C. *et al.*, 2020, "Il rapporto padri e figli dopo la separazione: l'istruzione della madre conta?", in *Italian Journal of Social Policy*, 1, pp. 19-38.
- SPAGNOLO C., MAZZA L., 2018, "L'alienazione parentale nelle aule di tribunale. Luci e ombre", in *I Quaderni*, 1, 1, pp. 1-9.
- SPALLACCI A., 2013, "Padri e uomini al di là della crisi", in *Padri che cambiano. 1° rapporto sulla paternità in Italia*, pp. 36-44.
- TAMBELLI R. *et al.*, 2013, "La trasmissione intergenerazionale dell'attaccamento nella prima infanzia: uno studio sull'attaccamento madre, padre e bambino in una prospettiva interculturale", in *Giornale italiano di psicologia*, 4, pp. 785-811.
- THOMPSON R., 1994, "The Role of the Father After Divorce", in *The Future of Children. Children and divorce*, 4, pp. 210-235.
- TULLIO L., 2020, "Il diritto di visita tra misure di contenimento del contagio e interesse dei figli", in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 12 bis, pp. 202-213.
- VERSACE E., 2020, "1° dicembre 1970. Cinquant'anni fa il divorzio, l'inizio della secolarizzazione", in *Avvenire.it*.
- WARSHAK R.A., 2003, "Bringing Sense to Parental Alienation: A Look at the Disputes and the Evidence", in *Family Law Quarterly*, 37, 2, pp. 273-302.